

CGIL



Alessandria



La previdenza complementare

Aprile 2019



CGIL



Alessandria

Sommario

Premessa: dalla Costituzione al Decreto Legislativo n. 252/2005	5
<i>SCHEDA - Il tasso di sostituzione.....</i>	<i>6</i>
INTRODUZIONE.....	7
I DESTINATARI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7
LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI	7
<i>SCHEDA - Fondi a CONTRIBUZIONE definita e fondi a PRESTAZIONE definita</i>	<i>8</i>
<i>SCHEDA - I fondi pensione preesistenti (cenni).....</i>	<i>9</i>
IL FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11
Come si calcola il TFR	11
<i>SCHEDA - La rivalutazione del TFR.....</i>	<i>11</i>
Il conferimento del TFR alla previdenza complementare	12
<i>SCHEDA - La novità della possibilità di conferimento solo parziale del TFR (per tutti)</i>	<i>12</i>
<i>Gli effetti dell'adesione in modalità tacita</i>	<i>13</i>
<i>SCHEDA - FONDINPS</i>	<i>14</i>
<i>Se si cambia lavoro</i>	<i>15</i>
<i>Se si cambia lavoro</i>	<i>15</i>
<i>SCHEDA - Il versamento alla previdenza complementare del TFR Progresso.....</i>	<i>17</i>
<i>29 aprile 1993: una data "spartiacque" (ma destinata ad esserlo sempre meno)</i>	<i>18</i>
<i>SCHEDA - L'adesione contrattuale</i>	<i>18</i>
<i>SCHEDA - Quando il silenzio non è d'oro... (ma conviene al datore di lavoro)</i>	<i>20</i>
LA SCELTA DELLA FORMA PENSIONISTICA A CUI ADERIRE.....	21
<i>SCHEDA - Un esempio del vantaggio rappresentato dal contributo del datore di lavoro.....</i>	<i>21</i>
I COSTI DEI FONDI PENSIONE	21
L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)	21
I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE	23
I DOCUMENTI PRINCIPALI PREDISPOSTI DAI FONDI PENSIONE	25
<i>Statuto - Regolamento - Condizioni generali di contratto.....</i>	<i>25</i>
<i>Nota informativa - Informazioni chiave per l'aderente - Scheda dei costi</i>	<i>25</i>
<i>La mia pensione complementare (versione standardizzata).....</i>	<i>26</i>
<i>Modulo di adesione</i>	<i>26</i>
<i>Comunicazione periodica - La mia pensione complementare (versione personalizzata).....</i>	<i>26</i>
LA SCELTA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO	27
LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	28
LE PRESTAZIONI ALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE	28
La pensione complementare (o la liquidazione del capitale).....	28
<i>Liquidazione in capitale della posizione individuale</i>	<i>29</i>
<i>SCHEDA - Fruizione di anticipazioni ed erogazione del capitale - 1ª Parte</i>	<i>29</i>
<i>SCHEDA - Fruizione di anticipazioni ed erogazione del capitale - 2ª Parte</i>	<i>30</i>
<i>"Vecchi iscritti a vecchi fondi": possibilità di optare sempre per l'intero capitale</i>	<i>30</i>



LE ALTRE PRESTAZIONI.....	31
La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).....	31
<i>Requisiti</i>	<i>31</i>
<i>Domanda</i>	<i>32</i>
<i>Erogazione e gestione.....</i>	<i>32</i>
<i>Tassazione.....</i>	<i>32</i>
<i>Costi</i>	<i>33</i>
<i>Decesso del percettore della RITA</i>	<i>33</i>
Le anticipazioni	33
<i>Reiterazione della richiesta di anticipazione</i>	<i>33</i>
<i>SCHEDA - L’anticipazione del TFR</i>	<i>34</i>
<i>Tabella confronto anticipazioni TFR e previdenza complementare</i>	<i>35</i>
Il trasferimento della posizione individuale	36
Il riscatto della posizione individuale	37
<i>Riscatto a seguito dell’accesso al fondo di solidarietà (c.d. fondo esuberi)</i>	<i>37</i>
<i>Perché il riscatto totale è da evitare quando si cambia lavoro</i>	<i>37</i>
Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della previdenza complementare	38
Le prestazioni in caso di decesso dell’iscritto	38
IL TRATTAMENTO FISCALE.....	39
IL REGIME FISCALE SULLA CONTRIBUZIONE	39
<i>Contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione di premi di risultato.....</i>	<i>39</i>
<i>Limite di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007..</i>	<i>39</i>
LA TASSAZIONE DEI RENDIMENTI.....	40
LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI	40
La tassazione delle prestazioni alla maturazione del diritto alla pensione	40
La tassazione della RITA	40
LA TASSAZIONE DELLE ALTRE PRESTAZIONI	41
La tassazione delle anticipazioni	41
Il trasferimento non è soggetto a tassazione.....	41
La tassazione del riscatto della posizione individuale	41
<i>Riscatto a seguito dell’accesso al fondo di solidarietà (c.d. fondo esuberi)</i>	<i>42</i>
L’ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO.....	43
I FONDI PENSIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO.....	44
L’ADESIONE	45
LA CONTRIBUZIONE	46
LA SCELTA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO	47
LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI	48
I COSTI.....	48
L’INFORMATIVA AGLI ISCRITTI IN FASE DI ACCUMULO.....	49
IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.....	49
LE PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO.....	49
La rendita.....	50



La prestazione in capitale	50
La RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)	50
LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO	51
PROFILI ORGANIZZATIVI	51
LE PRINCIPALI TAPPE NORMATIVE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PUBBLICO	
IMPIEGO	51
I FONDI NEGOZIALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI	52
ALLEGATI	53
Modulo TFR 1 Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto	53
<i>MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006</i>	<i>53</i>
Modulo TFR 2 Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto	53
<i>MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006</i>	<i>53</i>
Modulo TFR Lavoratori riassunti Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto	53
APPENDICE	59
Tabella fondi pensione e Contratti Nazionali di riferimento	59
Tabella Contratti Nazionali e fondi pensione di riferimento	59
Dati statistici fondi pensione negoziali	59
Fondi pensione negoziali - Indicatore sintetico dei costi	59
Fondi pensione negoziali - Elenco dei rendimenti per singolo comparto	59
<i>Le adesioni contrattuali</i>	<i>59</i>

PREMESSA:

DALLA COSTITUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

(...)

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

La Costituzione stabilisce che l'erogazione delle prestazioni previdenziali di base sia garantita dallo Stato attraverso forme di assicurazione obbligatoria contro i principali eventi che possono impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa (infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria).

Si parla di previdenza obbligatoria perché l'adesione del lavoratore non è rimessa ad una sua libera scelta, ma è imposta dal legislatore.

Il sistema previdenziale italiano prevede peraltro che il lavoratore possa integrare i trattamenti previdenziali di base, garantiti dagli strumenti di previdenza obbligatoria, attraverso l'adesione volontaria a forme di previdenza integrativa (c.d. previdenza complementare).

La previdenza complementare è quindi espressione della previdenza privata, la cui libertà è garantita dall'ultimo comma dell'articolo 38 della Costituzione sopra riportato, e rappresenta il c.d. secondo pilastro del nostro sistema previdenziale, che si affianca al sistema pensionistico pubblico (primo pilastro).

Quest'ultimo, infatti, rischia di garantire sempre meno per il futuro prestazioni pensionistiche adeguate.

I cambiamenti del sistema pensionistico

A partire dagli anni '90 il nostro sistema pensionistico, pubblico e obbligatorio, è stato profondamente modificato. Con il progressivo aumento della durata della vita media, che determina un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni, e il rallentamento della crescita economica, le regole di determinazione delle pensioni sono state riviste anche in funzione delle esigenze di sostenibilità dei conti pubblici.

In particolare:

- sono state innalzate sia l'età richiesta per andare in pensione sia l'anzianità contributiva minima;
- l'importo della pensione viene collegato:
 - a) all'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite;
 - b) alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL);



- c) alla “speranza di vita” al momento del pensionamento;
- una volta in pagamento, la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione (cioè dell’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi)¹.

Tali modifiche fanno sì che, nel tempo, le nuove pensioni, in rapporto all’ultima retribuzione percepita (il “tasso di sostituzione” - v. scheda successiva), saranno più basse rispetto a quelle degli attuali pensionati. È questa la ragione principale per cui alla previdenza obbligatoria viene affiancato un secondo pilastro: la previdenza complementare.

La previdenza complementare rappresenta un’opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali di cui altre forme di risparmio non beneficiano.

Il quadro normativo di riferimento della previdenza complementare è attualmente delineato nel Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*, emanato con l’intento di sviluppare le forme pensionistiche complementari al fine di integrare la pensione ordinaria e consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento. Il Decreto ha operato una riforma complessiva della previdenza complementare, disponendo in un unico testo normativo tutta la disciplina in materia². La riforma è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

Per la previdenza complementare del settore pubblico vigono alcune differenze: ai fondi pensione nel pubblico impiego è dedicato uno specifico capitolo di questa Guida a partire da pagina 44.

Infine, recenti interventi legislativi (anche di modifica del D.Lgs. n. 252/2005) accanto alla funzione originaria di secondo pilastro assegnata alla previdenza complementare hanno previsto ulteriori finalità: a seguito di tali interventi la previdenza complementare si avvia a diventare anche una tessera del sistema degli ammortizzatori sociali (come noto, ampiamente riformati - ma non nella direzione di un ampliamento delle tutele - dai Decreti attuativi del Jobs Act).

SCHEDA - IL TASSO DI SOSTITUZIONE

Il tasso di sostituzione esprime il rapporto tra l’importo annuo della prima rata di pensione e l’importo annuo dell’ultima retribuzione (o reddito da lavoro).

Avere un’idea di quanto sarà il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è importante per valutare per tempo il tenore di vita che la pensione potrà garantire in relazione ai bisogni in età anziana.

Per consentire di conoscere quale sarà presumibilmente la propria pensione al termine dell’attività lavorativa l’INPS ha messo a disposizione sul proprio sito un simulatore di calcolo denominato “**La mia pensione**”.

Tale strumento può essere utilizzato dai lavoratori che dispongano del PIN di accesso alla propria area riservata. Oltre a verificare i contributi versati e la data in cui si maturerà il diritto alla pensione, attraverso il motore di calcolo è possibile simulare quale sarà presumibilmente l’importo della pensione obbligatoria al termine dell’attività lavorativa. Il calcolo tiene conto della normativa in vigore e si basa su determinati parametri, quali l’età, i contributi versati e la retribuzione percepita nel corso dell’attività lavorativa, nonché di alcune ipotesi riguardanti l’andamento futuro dell’economia.

¹ Va però precisato che l’adeguamento pieno all’inflazione rilevata dall’ISTAT è attualmente riconosciuto solo agli assegni di importo fino a tre volte il trattamento minimo di pensione, mentre per assegni di ammontare superiore l’adeguamento è ridotto in percentuale, in base a scelte adottate anche in occasione della Legge di bilancio 2019, con la finalità di fare “cassa” a svantaggio dei pensionati, il cui potere di acquisto risulta nel tempo progressivamente eroso.

² Tra le ulteriori (e principali) fonti normative si ricordano inoltre il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007 relativo alla destinazione del TFR e la Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007.

INTRODUZIONE

Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "**fondo pensione**"³. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione e alla successiva vigilanza di una Autorità pubblica, la **Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)**.

I DESTINATARI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE⁴

La partecipazione alla previdenza complementare è una **scelta libera e volontaria** destinata in particolare - ma non in maniera esclusiva - al mondo del lavoro.

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari, in modo **individuale o collettivo**:

- i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- i soci lavoratori di cooperative;
- le "persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" (cc.dd. casalinghe).

Inoltre, possono aderire coloro che non svolgono un'attività lavorativa⁵ e, se lo Statuto o il Regolamento del fondo lo prevedono, i familiari fiscalmente a carico⁶.

LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI⁷

Le forme di previdenza complementare - che possono essere collettive e individuali - possono essere attuate mediante:

- **Fondi pensione negoziali**:

sono forme pensionistiche complementari istituite nell'ambito della **contrattazione collettiva, nazionale o aziendale**⁸.

Nel caso dei fondi negoziali è prevista la partecipazione paritetica negli organi di amministrazione e di controllo di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro⁹.

Un altro importante vantaggio dei fondi negoziali è costituito dal fatto che in caso di contribuzione da parte del lavoratore si determina l'**obbligo di contribuzione anche da parte del datore di lavoro** (v. oltre **LA SCELTA DELLA FORMA PENSIONISTICA A CUI ADERIRE** da pagina 21).

³ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

⁴ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 2 - Destinatari

⁵ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 13 - Forme pensionistiche individuali

⁶ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Finanziamento

⁷ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari

⁸ A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori appartenenti ad un determinato territorio.

⁹ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 5 - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità



- **Fondi pensione aperti¹⁰:**
sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). I fondi pensione aperti possono raccogliere adesioni su base individuale e collettiva. Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, scelgono uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale: in questo caso anche l'adesione ad un fondo aperto determina l'obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro (in generale a condizione che anche il lavoratore versi a sua volta un contributo).
- **Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)¹¹:**
sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. I PIP possono raccogliere adesioni solo su base individuale.
- **Fondi pensione preesistenti:**
sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che per la prima volta ha disciplinato in modo organico la previdenza complementare (v. anche la scheda a pagina 9).

SCHEDA - FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA

Per i **lavoratori dipendenti** e per i **soci lavoratori** di cooperative di produzione e lavoro, i fondi possono essere istituiti **esclusivamente** in regime di **contribuzione definita** (solo i fondi preesistenti possono eventualmente continuare ad operare in regime di prestazione definita - v. scheda successiva).

Per i **lavoratori autonomi** e per i **liberi professionisti** possono essere istituiti fondi **anche** in regime di **prestazione definita**, volti ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito o a quello della pensione.

Nelle **forme pensionistiche a contribuzione definita** l'**importo dei contributi** a carico del datore di lavoro e dei lavoratori è **predeterminato** dai fondi pensione, i quali al momento del pensionamento corrisponderanno una prestazione il cui ammontare è rapportato ai contributi versati e all'andamento della gestione.

Nelle **forme pensionistiche a prestazione definita**, invece, l'**importo della prestazione pensionistica** che verrà erogata è **determinata in misura prestabilita** in funzione di determinati parametri e/o in percentuale del reddito, mentre varia, in base all'andamento della gestione finanziaria del fondo o all'andamento dei mercati finanziari, la contribuzione da versare.

Pertanto, mentre nei piani a **contribuzione definita** sono **certi i versamenti e incerte le prestazioni** (dipendendo esse dalla resa degli investimenti), nei piani a **prestazione definita** sono **certe le prestazioni e incerti i versamenti** (che devono essere via via adeguati per garantire la prestazione attesa).

¹⁰ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 12 - Fondi pensione aperti

¹¹ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 13 - Forme pensionistiche individuali



SCHEDA - I FONDI PENSIONE PREESISTENTI¹² (CENNI)

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari così definite perché risultavano già istituite antecedentemente all'emanazione della normativa che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare (D.Lgs. n. 124/1993). Il Decreto Legislativo n. 252/2005 ha fissato nuove regole per il sistema della previdenza complementare prevedendo anche un graduale adeguamento alla nuova disciplina per i fondi pensione preesistenti.

Essi rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di lavoratori.

Le prestazioni: la rendita pensionistica

I fondi pensione preesistenti, in relazione al regime previdenziale in base al quale è calcolata la rendita pensionistica, si distinguono in:

- **a contribuzione definita:** la rendita pensionistica è commisurata al capitale accumulato attraverso l'investimento dei contributi versati e i relativi rendimenti, come accade nei fondi pensione di nuova istituzione. I fondi pensione in regime a contribuzione definita possono raccogliere nuove adesioni nella platea dei destinatari di riferimento ma non possono, di norma, ampliarla ad altre aziende o settori diversi;
- **a prestazione definita:** l'entità della rendita pensionistica è prefissata e corrisponde ad una percentuale della retribuzione o della pensione obbligatoria: l'ammontare della contribuzione viene determinato di conseguenza. Per i fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, il decreto legislativo n. 252/2005 ha vietato nuove adesioni. Tali fondi sono pertanto "a esaurimento"; di conseguenza i regimi a prestazione definita si caratterizzano per una crescente presenza di pensionati rispetto agli iscritti attivi;
- **forme miste:** quando all'interno dello stesso fondo pensione coesistono entrambi i regimi previdenziali.

Le risorse affidate in gestione ai fondi pensione sono custodite da un depositario a ciò autorizzato¹³ (per esempio, una banca) che ha anche il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare.

Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati presso un depositario vige un meccanismo di tutela che li preserva da un eventuale *bail-in*.

¹² D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 20 - Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

¹³ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 7 - Depositario

IL FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE¹⁴

Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di **contributi** a carico del **lavoratore**, del **datore di lavoro** o del **committente**.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a loro carico.

Ferma restando la facoltà per tutti i **lavoratori** di **determinare liberamente l'entità della contribuzione** a proprio carico, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi con adesione su base collettiva, le modalità e la **misura minima** della contribuzione a carico del **datore di lavoro** e del **lavoratore** possono essere fissati dai **contratti** e dagli **accordi collettivi**, anche aziendali.

Il **contributo** da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in **cifra fissa** oppure:

- per i lavoratori dipendenti, **in percentuale** della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa;
- per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o degli imponibili previdenziali obbligatori o del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente;
- per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

Inoltre i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale mediante il conferimento del **TFR maturando** (cioè futuro).

Gli Statuti o i Regolamenti dei fondi possono prevedere la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, oltre alla propria posizione previdenziale, anche quella dei soggetti fiscalmente a carico (v. oltre **L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO** a pagina 43).

¹⁴ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Finanziamento

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO¹⁵

Il trattamento di fine rapporto (TFR, anche conosciuto come “liquidazione”) è la **somma** che viene **corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente**. Esso matura per ogni mese lavorato (o frazione di almeno 15 giorni).

COME SI CALCOLA IL TFR

Il TFR si determina accantonando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5 meno il contributo dello 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi che deve essere versato all’INPS (in sostanza e con qualche approssimazione l’**accantonamento** risulta quindi **pari al 6,91% della retribuzione mensile lorda**).

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le somme (compreso l’equivalente delle prestazioni in natura) corrisposte in relazione al rapporto di lavoro, purché a **titolo non occasionale** e con **esclusione** di quanto è corrisposto a titolo di **rimborso spese**.

Dal punto di vista previdenziale il TFR non è imponibile (non vi si pagano i contributi destinati a finanziare la futura pensione).

Dal punto di vista fiscale il TFR, al momento della liquidazione, è invece assoggettato a tassazione separata.

SCHEDA - LA RIVALUTAZIONE DEL TFR

Il TFR accantonato e non destinato alla previdenza complementare (con esclusione della quota maturata nell’anno) viene rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell’anno precedente.

Sulla rivalutazione a partire dal 1° gennaio 2015 si applica un’imposta sostitutiva del 17% (in precedenza l’aliquota era dell’11%).

Esempio:

Lavoratore assunto il 1° gennaio con un reddito annuo lordo di € 30.000

Alla fine del 1° anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua TFR = € 30.000 x 6,91% = € 2.073

Alla fine dell’anno successivo, ipotizzando che il lavoratore percepisca lo stesso reddito e che l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell’anno precedente sia stato del 2%, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato come segue:

Quota annua TFR = € 30.000 x 6,91% = € 2.073

Rivalutazione lorda = € 2.073 x [1,5% + (2% x 75%)] = € 2.073 x [1,5% + 1,5%] = € 2.073 x 3% = € 62,19

Rivalutazione netta = € 62,19 - 17% di € 62,19 = € 51,62

Totale TFR accantonato = € 2.073 + € 2.073 + € 51,62 = € 4.197,62

Nel 2018 il tasso di rivalutazione lordo del TFR è stato del 2,24184% (circa 1,86% netto).

¹⁵ Codice civile - Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto

IL CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE¹⁶

Il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari avviene secondo:

– modalità **esplicite**

o

– modalità **tacite**.

I **lavoratori** dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, **che avevano un rapporto di lavoro al 31 dicembre 2006**, sono stati invitati a manifestare, entro il termine del 30 giugno 2007:

– la volontà di **conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare**,

o, in alternativa,

– la volontà di **mantenere il TFR presso il datore di lavoro**¹⁷.

La scelta andava espressa da parte del lavoratore attraverso la compilazione di uno specifico modulo (“**TFR1**” - MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006).

I lavoratori il cui **rapporto** di lavoro ha avuto o avrà **inizio successivamente al 31 dicembre 2006**, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà circa il conferimento del TFR in occasione di precedenti rapporti di lavoro, sono tenuti a manifestare, **entro 6 mesi dalla data di assunzione**, la scelta riguardante la destinazione del trattamento di fine rapporto attraverso la compilazione del modulo “**TFR2**” (MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006), che deve essere messo a disposizione dal datore di lavoro.

Entrambi i moduli (TFR1 e TFR2) sono allegati alla presente Guida (da pagina 54).

Il modulo TFR2 allegato è nella versione aggiornata¹⁸ che tiene conto della novità in tema di conferimento del TFR, illustrata nella scheda successiva.

SCHEDA - LA NOVITÀ DELLA POSSIBILITÀ DI CONFERIMENTO SOLO PARZIALE DEL TFR (PER TUTTI)

Il conferimento alla previdenza complementare del TFR può essere anche solo parziale:

1. nel caso di lavoratori **iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993** (quindi, semplificando, lavoratori con data di prima occupazione antecedente il 29.04.1993 - v. oltre il paragrafo **29 APRILE 1993: UNA DATA “SPARTIACQUE”** a pagina 18);
2. nel caso in cui gli **accordi**¹⁹ stabiliscano la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare.

In assenza di accordi che stabiliscano la percentuale minima di TFR:

- nel caso di **lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria a partire dal 29 aprile 1993** il conferimento è **totale**²⁰;

¹⁶ D.M. 30 gennaio 2007 concernente le Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS (FONDINPS)

¹⁷ Le aziende con almeno 50 addetti sono tenute a trasferire il TFR che matura a decorrere dal 1° gennaio 2007 ad un apposito fondo di tesoreria istituito presso l’INPS per l’erogazione dei TFR.

¹⁸ Decreto MLPS 22 marzo 2018

¹⁹ Secondo l’interpretazione della COVIP per accordi si intendono “*tutte le fonti istitutive abilitate a disporre relativamente alla quota di TFR da destinare a previdenza complementare previste dalle lettere a) ed e) del comma 1, dell’art. 3*” del D.Lgs. n. 252/2005.

²⁰ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Comma 2, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*



- nel caso di **lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993** il conferimento può essere parziale, ma **non inferiore al 50%** (v. anche il paragrafo [Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data ANTECEDENTE al 29 aprile 1993](#) a pagina 19).

La **possibilità, estesa a tutti i lavoratori (e non più limitata agli iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993), di devolvere non necessariamente l'intero TFR, ma anche solo una sua quota**, rappresenta una importante novità, introdotta in tempi relativamente recenti dalla Legge n. 124/2017 (che ha modificato l'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005). Si tratta di un **intervento volto ad agevolare lo sviluppo delle adesioni ai fondi pensione, di cui anche la CGIL ha sostenuto l'opportunità**.

Ad oggi tuttavia tale possibilità non risulta in generale ancora recepita dalle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare, le quali continuano a prevedere una percentuale minima solo per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, mentre **per gli iscritti dal 29 aprile 1993 il conferimento rimane totale**.

La COVIP ritiene che le fonti istitutive possano definire anche più quote percentuali alternative di TFR, nell'ambito delle quali la quota minima potrebbe anche essere pari a zero.

Riguardo ai **lavoratori** che sono già iscritti ad una forma pensionistica complementare e **che vi conferiscono il TFR in misura integrale**, la COVIP reputa che, in presenza di interventi delle fonti istitutive del fondo pensione a cui tali lavoratori aderiscono che consentissero il versamento di una quota del TFR (anziché dell'intero TFR), i soggetti coinvolti potranno scegliere di devolvere, per i **flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi**²¹.

Con questa interpretazione della COVIP viene meno il principio secondo cui la scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare risultava irrevocabile (mentre solo quella di lasciare il TFR in azienda poteva in ogni momento essere modificata): l'ammissibilità di quote "nulle", unitamente alla facoltà di modifica dell'opzione originaria, consente, di fatto, la **revoca della scelta del conferimento del TFR a previdenza complementare (sempreché - come abbiamo visto - le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari abbiano previsto il versamento di una quota, eventualmente anche pari a zero, del TFR)**.

Il datore di lavoro deve conservare il modulo (TFR1 o TFR2) con cui è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

In caso di mancata manifestazione della volontà (attraverso i moduli TFR1 o TFR2):

- entro il termine del 30 giugno 2007 per coloro che avevano un rapporto di lavoro al 31 dicembre 2006,

o

- entro 6 mesi dall'assunzione per coloro il cui rapporto è iniziato successivamente, il datore di lavoro provvede al **versamento dell'intero TFR maturando alla forma pensionistica complementare** individuata come illustrato di seguito (adesione in modalità tacita).

GLI EFFETTI DELL'ADESIONE IN MODALITÀ TACITA

Individuazione del fondo pensione

In caso di mancata compilazione e consegna del modulo per la scelta della destinazione del TFR entro i termini sopra indicati, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza del termine è destinato integralmente alla **forma pensionistica collettiva prevista dagli**

²¹ Circolare COVIP n. 5027 del 26 ottobre 2017



accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

- alla forma individuata con **accordo aziendale**;
- **in assenza** di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il **maggior numero di lavoratori** dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un apposito fondo pensione, attualmente ancora rappresentato da **FONDINPS**, la **forma pensionistica complementare presso l'INPS**²² (v. scheda successiva).

30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del dipendente.

SCHEDA - FONDINPS²³

FONDINPS è un vero e proprio fondo di previdenza complementare, "residuale" in quanto ad esso aderiscono i lavoratori in caso di silenzio-assenso e in mancanza di fondi pensione contrattualmente definiti.

La posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno **un anno** dall'adesione.

FONDINPS **non va confuso** con il fondo di tesoreria, gestito sempre dall'INPS e denominato "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", dove è versato il TFR che i dipendenti di aziende con almeno 50 dipendenti intendono mantenere presso il datore di lavoro (v. anche la nota n. 17 in calce a pagina 12).

Infatti:

- FONDINPS è un fondo di previdenza complementare;
- il fondo di tesoreria può essere considerato una diversa "cassaforte" in cui il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti deve accumulare il TFR che il lavoratore intende mantenere in azienda.

Soppressione di FONDINPS

A seguito delle iniziative di vigilanza della COVIP, che ha evidenziato le "problematiche strutturali" di FONDINPS, la Legge di bilancio 2018 ne ha previsto la soppressione.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia, sarà definita la decorrenza della soppressione, nonché

- individuata, tra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale (sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato), la forma alla quale far affluire il TFR dei lavoratori silenti;

²² D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 9 - Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS

²³ D.M. 30 gennaio 2007 - Capo II - Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. N.B.: il Capo II è stato abrogato dalla Legge di bilancio 2017.



- definite le modalità per il trasferimento allo stesso fondo pensione delle posizioni in essere presso FONDINPS (a fine 2017 gli iscritti a FONDINPS erano circa 35.500).

Individuazione della linea di investimento

In caso di conferimento tacito del trattamento di fine rapporto, l'investimento viene effettuato nella **linea** a contenuto più **prudenziale**, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR²⁴.

DA RICORDARE

Il solo conferimento del TFR non comporta in generale l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (v. però oltre i casi di sola **adesione contrattuale** - Scheda a pagina 18).

SE SI CAMBIA LAVORO

SE SI CAMBIA LAVORO

Caso 1:

nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda

Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare.

Caso 2:

nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare

Qualora nel precedente rapporto si fosse destinato il TFR alla previdenza complementare occorre distinguere tra chi avesse riscattato interamente la posizione individuale maturata (per **IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE** v. oltre a pagina 37) rispetto a chi l'avesse invece mantenuta presso il fondo pensione.

- Chi nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e **ha riscattato interamente la posizione individuale** maturata, entro 6 mesi dalla nuova assunzione deve manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro e quindi decidere se destinarlo ad un fondo pensione o lasciarlo in azienda (compilando il modello TFR2). Se non si esprime, alla scadenza del semestre, il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso (adesione in modalità tacita, già illustrata - v. pagina 13).
- Chi nel precedente rapporto di lavoro aveva scelto di destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare e **non ha riscattato la posizione individuale** maturata può rimanere iscritto al vecchio fondo.

Se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto (per esempio perché si è cambiato settore), il lavoratore deve **indicare** al datore di lavoro **a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro** tenendo conto delle opportunità che

²⁴ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Finanziamento



derivano dal nuovo rapporto di lavoro (quindi individuando in primo luogo il fondo di riferimento).

Anche in questo caso si hanno a disposizione 6 mesi dalla data di assunzione per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il suo mantenimento in azienda, ma si limiterà all'individuazione della forma pensionistica complementare a cui conferire il TFR maturando (perché la scelta di conferimento del TFR alla previdenza complementare compiuta in occasione del precedente rapporto di lavoro mantiene la sua validità). La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti), riscattata definitivamente o trasferita al nuovo fondo pensione.

Per questi lavoratori è previsto uno specifico modello di **“COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione”**, disponibile tra gli allegati alla presente Guida (pagina 58).

Funzionalità per i datori di lavoro sul sito dell'INPS

Le aziende hanno la possibilità di accertare la scelta di destinazione del TFR operata dal dipendente neoassunto presso il precedente datore di lavoro attraverso una funzionalità specifica messa a disposizione dall'INPS²⁵.

In relazione al cambiamento di attività lavorativa v. anche **IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE** a pagina 36.

Riepilogando, in relazione alle scelte e ai comportamenti adottati da parte del lavoratore riguardo alla destinazione del TFR, si determinano i seguenti effetti:

a) manifestazione della volontà di mantenere il TFR in azienda:

- il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze **almeno 50 addetti** è obbligato al versamento del TFR al fondo gestito dall'INPS²⁶;
- per i datori **al di sotto di questo limite dimensionale** il TFR resta effettivamente accantonato in azienda.

b) Indipendentemente dal numero degli addetti dell'azienda, il lavoratore deve presentare la domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni²⁷ al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute: quindi nulla cambia per il lavoratore²⁸.

c) esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare:

²⁵ Sul sito dell'INPS, nell'area dei servizi dedicati ad aziende e consulenti, è presente la funzionalità “TFR Azienda - Scelte Destinazione T.F.R.”, che consente alle aziende di verificare per i propri dipendenti e in particolare per i nuovi assunti, la scelta di destinazione del TFR da questi precedentemente operata presso un'altra azienda: ciò al fine di evitare di richiedere al lavoratore neoassunto copia cartacea della Scelta di destinazione TFR (“TFR1” o “TFR2”) effettuata durante il rapporto di lavoro precedente (messaggio INPS n. 11072/2013).

²⁶ “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”

²⁷ v. la SCHEDA - L'anticipazione del TFR a pagina 30

²⁸ Circolare INPS n. 70/2007



il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti.

Il conferimento alla previdenza complementare può essere anche parziale:

- nel caso di lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993;
- nel caso in cui gli accordi stabiliscano la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare. In assenza di tale indicazione - nel caso di lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria a partire dal 29 aprile 1993 - il conferimento è totale.

d) mancata manifestazione della volontà entro il termine di 6 mesi dall'assunzione:

il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento integrale del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo quanto già illustrato al paragrafo [GLI EFFETTI DELL'ADESIONE IN MODALITÀ TACITA](#) - [Individuazione del fondo pensione](#) (pagina 13).

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

- riguarda il **TFR futuro** (v. però la scheda successiva sul **TFR progresso**): il TFR maturato fino alla data in cui il lavoratore compie la scelta resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- determina l'**automatica iscrizione** del lavoratore **alla forma di previdenza complementare** individuata: il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare a cui ha aderito;
- **non può essere revocata** (salvo quanto illustrato nella [SCHEDA - LA NOVITÀ DELLA POSSIBILITÀ DI CONFERIMENTO SOLO PARZIALE DEL TFR \(PER TUTTI\)](#) a pagina 12); la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può invece essere revocata in ogni momento per aderire ad una forma pensionistica complementare²⁹.

SCHEDA - IL VERSAMENTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL TFR PROGRESSO³⁰

Rispetto alla possibilità di destinare alla previdenza complementare il cosiddetto TFR progresso, ovvero il TFR maturato:

- in anni precedenti al 1° gennaio 2007 (quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005),

oppure

- successivamente al 1° gennaio 2007 (nel caso di un lavoratore che inizialmente avesse scelto di non conferire alla previdenza complementare il TFR, mantenendolo in azienda, e successivamente decidesse di rivedere tale scelta),

la COVIP ha precisato che il TFR progresso può essere devoluto a previdenza complementare sulla base di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, presso il quale la liquidità del TFR progresso fosse depositata.

Riguardo tuttavia al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 nel caso di **aziende con almeno 50 addetti**, per le quali il TFR è stato versato al fondo di tesoreria gestito dall'INPS, la COVIP non ha fornito indicazioni, dichiarando che la materia non rientra tra i propri compiti di

²⁹ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Finanziamento

³⁰ Lettere inviate dalla COVIP ad un fondo pensione negoziale (Maggio 2009) e ad un fondo pensione preesistente (Maggio 2014)



vigilanza, e precisando di aver pertanto interessato della questione i **competenti Uffici dell'INPS** (da cui tuttavia, a più di 4 anni di distanza, non risulta giunto alcun chiarimento).

29 APRILE 1993: UNA DATA “SPARTIACQUE” (MA DESTINATA AD ESSERLO SEMPRE MENO)

In relazione alla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria e, più precisamente, in relazione al fatto che essa sia o meno antecedente al 29 aprile 1993, si possono aprire diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria DAL 29 aprile 1993

In precedenza la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguardava necessariamente **l'intero TFR maturando** sia che tale scelta fosse manifestata in modo esplicito (v. oltre [La compilazione del modulo TFR2](#)) sia in maniera tacita (silenzio-assenso all'adesione).

Più in generale per questi lavoratori l'iscrizione ad un fondo pensione negoziale comportava necessariamente il **conferimento irreversibile dell'intero TFR** alla previdenza complementare: in altri termini essi non potevano aderire ad un fondo pensione negoziale senza destinarvi integralmente il TFR.

Come abbiamo già visto - in particolare nella **SCHEDA - LA NOVITÀ DELLA POSSIBILITÀ DI CONFERIMENTO SOLO PARZIALE DEL TFR (PER TUTTI)** di pagina 12 - la modifica del D.Lgs. n. 252/2005 attuata dalla Legge n. 124/2017 ha stabilito che “Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare”. **In assenza di tale indicazione il conferimento rimane totale** (e in generale le fonti istitutive dei fondi pensione non risultano ad oggi aver recepito la possibilità introdotta dall'intervento legislativo).

SCHEDA - L'ADESIONE CONTRATTUALE

Un altro caso in cui l'adesione alla previdenza complementare non impone il versamento del TFR (né integrale né parziale) è quello della “**adesione contrattuale**”, prevista all'interno di alcuni contratti di lavoro, secondo un meccanismo che ha preso avvio nel 2015 per i fondi pensione rivolti ai lavoratori del **settore edile** (fondi PREVEDI³¹, FONDAPI, COOPERLAVORO³²) e che si sta estendendo ad **altri settori**³³. L'adesione contrattuale comporta il versamento al fondo pensione di una quota minima di contribuzione a carico del datore di lavoro e **prescinde dal conferimento**

³¹ Un'altra particolarità stabilita per PREVEDI già dal 2015 riguarda la possibilità di contribuzione volontaria da parte del lavoratore (alla quale si accompagna un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattuale) anche in assenza di versamento del flusso di TFR. Questa modalità di contribuzione, prevista dalle fonti istitutive, è stata ammessa dalla COVIP in considerazione delle caratteristiche proprie del settore edile nel quale l'attività lavorativa è spesso alternata a frequenti periodi di inoccupazione.

³² Ora confluito in PREVIDENZA COOPERATIVA

³³ Oltre ai Contratti nazionali del settore edile, i CCNL che attualmente prevedono il versamento al fondo pensione di riferimento di una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (indipendentemente dal versamento di un contributo da parte del lavoratore e dal conferimento del TFR) risultano i seguenti:

- CCNL AUTOFERROTRANVIARI: fondo PRIAMO
- CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI e CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI): fondo ASTRI
- CCNL AUTOSTRADE E STRADE - ANAS e CCNL MOBILITÀ: fondo EUROFER
- CCNL CINEMATOGRAFI - ESERCIZI: fondo BYBLOS
- CCNL CINEMATOGRAFI - PRODUZIONE: fondo BYBLOS
- CCNL TAXI - AZIENDE COOPERATIVE: fondo COOPERLAVORO, ora confluito in PREVIDENZA COOPERATIVA



del TFR, nonché dal versamento di un contributo da parte del lavoratore (v. anche l'**APPENDICE** a partire da pagina 59).

Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data ANTECEDENTE al 29 aprile 1993

Anche questi lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro a partire dal 29 aprile 1993. Tuttavia, per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa era prevista già in passato la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare **anche soltanto una parte del TFR maturando**.

In particolare, questi lavoratori possono:

- **se già** iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo la quota residua di TFR presso il datore di lavoro³⁴;
- **se non** iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere di trasferire ad una forma pensionistica complementare il TFR futuro nella **misura** fissata dagli **accordi collettivi** (v. l'esempio fornito per FONCHIM a pagina 20) o, **in assenza di accordi** in merito, in misura **non inferiore al 50%**.

In entrambi i casi, resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

La compilazione del modulo TFR2

Il modulo TFR2 destinato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 presenta 3 sezioni differenziate in base:

- alla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria (successiva o antecedente al 29 aprile 1993);
- per quanto riguarda gli iscritti in data antecedente al 29 aprile 1993, al fatto che si applichino o meno accordi o contratti collettivi in tema di previdenza complementare.

Le 3 sezioni sono pertanto così articolate:

SEZIONE 1 Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

SEZIONE 2 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, **ai quali si applichino** accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

SEZIONE 3 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, **ai quali non si applichino** accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

Sul modulo si precisa che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo stesso entro 6 mesi dalla data di assunzione, il TFR che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata secondo le norme in vigore (già illustrate al paragrafo **GLI EFFETTI DELL'ADESIONE IN MODALITÀ TACITA** - **Individuazione del fondo pensione** a pagina 13).

³⁴ In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro all'apposito fondo di tesoreria per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito dall'INPS.

SCHEDA - QUANDO IL SILENZIO NON È D'ORO... (MA CONVIENE AL DATORE DI LAVORO)

Alcuni dati, guardando ai due principali fondi pensione negoziali: COMETA e FONCHIM

È importante ribadire che l'adesione al fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR non comporta in generale l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore, né del datore di lavoro. Solo qualora il lavoratore contribuisca al fondo, anche solo nella misura minima stabilita dagli accordi collettivi, è dovuto anche il contributo da parte dell'azienda. Ne consegue che coloro che hanno aderito in forma tacita (e magari inconsapevolmente) alla previdenza complementare conferendovi il solo TFR (cosiddetti aderenti taciti o "silenti") non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

La seguente tabella, tratta dal sito del fondo pensione FONCHIM, il fondo pensione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini, fornisce un esempio delle percentuali di contribuzione valide per uno dei principali fondi pensione negoziali (il 2° per contributi raccolti: l'attivo netto, da destinare alle prestazioni, superava a dicembre 2017 i 6 miliardi di euro).

Riepilogo contribuiti	Chimico Farmaceutico	Vetro	Lampade	Abrasivi	GPL	Coibenti	Minero Metallurgico	
Contributo lavoratore (% minima)	1,2%	1,5%	1,5%	1,2%	1,2%	1,2%	1%	
Contributo azienda (% minima)	2,1%	1,5%	1,5%	2,1%	2,1%	1,85%	1,8%	
Contributo TFR per lavoratori di prima occupazione <u>anteriore</u> al 29/04/1993	33%	33%	33%	33%	33%	33%		} Varie possibilità di versamento del TFR (anche non integrale)
	50%			50%	50%	50%	50%	
	75%			75%	75%	75%		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Contributo TFR per lavoratori di prima occupazione <u>successiva</u> al 29/04/1993	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	} Versamento integrale del TFR

Il lavoratore può destinare al fondo il solo TFR e non versare alcuna contribuzione (la cui misura minima, come risulta dalla tabella, va dall'1% all'1,5% della retribuzione lorda, a seconda del settore), ma nel contempo, in assenza di una contribuzione a suo carico, perderà quella del datore di lavoro (attualmente dall'1,5 al 2,1%). Su un reddito annuo lordo di € 30.000 il lavoratore rinunciando ad almeno € 450 che il datore di lavoro eviterà di versare al fondo pensione: secondo alcune simulazioni della COVIP, per una riduzione della contribuzione anche del solo 1,5% si determina un abbattimento della pensione complementare al termine dell'attività lavorativa del 17% (v. anche la scheda **UN ESEMPIO DEL VANTAGGIO RAPPRESENTATO DAL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO** a pagina 21).

A dicembre 2017 erano 2.094 - pari a circa l'1% del totale - gli iscritti silenti a FONCHIM.

Il numero e l'incidenza dei silenti sono ancora superiori nel caso del fondo COMETA, il fondo per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini. COMETA è il 1° fondo pensione negoziale per numero iscritti (quasi 400.000) e risorse destinate alle prestazioni (a dicembre 2017 una cifra superiore a 10,8 miliardi di euro): il numero dei silenti - che versano il solo TFR e non ricevono il contributo del datore di lavoro, contributo che per COMETA va dall'1,4% (aziende orafe) al 2% (aziende metalmeccaniche) - a fine 2017 era di 20.224, pari ad oltre il 5% del totale degli aderenti.

ISCRITTI SILENTI: IL DATO TOTALE. A partire dal 2007, anno di avvio della riforma della previdenza complementare, il numero delle adesioni tacite raccolte dalle forme pensionistiche si attesta a circa 282.000.

LA SCELTA DELLA FORMA PENSIONISTICA A CUI ADERIRE

Nel caso di un lavoratore dipendente la scelta deve **in primo luogo tenere conto della possibilità di iscriversi ad un fondo pensione** (negoziale, aperto o preesistente) **di riferimento**, perché ciò **vincola il datore di lavoro a versare un contributo** (in generale, come abbiamo visto, **a condizione** che il **lavoratore non** si limiti a destinare al fondo il **solo TFR**, ma versi anche il contributo a suo carico): ciò consentirà, a parità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta (v. scheda successiva).

Occorre inoltre **valutare i costi** applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari, perché essi, riducendo l'ammontare delle risorse destinate alla previdenza integrativa, possono incidere anche significativamente sulla futura pensione.

SCHEDA - UN ESEMPIO DEL VANTAGGIO RAPPRESENTATO DAL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO

Fonte: COVIP - Guida introduttiva alla previdenza complementare (edizione settembre 2018)

www.covip.it

Maria è una lavoratrice dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno versa un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), la quota del TFR futuro pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della retribuzione lorda (450 euro). L'ammontare complessivo del versamento è quindi pari a 2.973 euro.

Paolo è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordo di Maria e aderisce alla previdenza complementare versando il proprio contributo e l'intera quota del TFR futuro ma senza ricevere il contributo del datore di lavoro. Il suo versamento complessivo nel primo anno è quindi pari a 2.523 euro.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, un costo di gestione dell'1% della posizione individuale, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, 37 anni di contribuzione e l'applicazione delle tavole demografiche IPS55. L'importo della prima rata annua di pensione complementare che Maria riceverà a 67 anni di età sarà di circa 6.600 euro (in termini reali e al lordo delle tasse).

Per Paolo l'ammontare della prima rata annua, a 67 anni di età, sarà di circa 5.600 euro (in termini reali e al lordo delle tasse).

Maria, quindi, usufruendo del contributo del datore di lavoro, riceverà rispetto a Paolo una pensione complementare più alta del 17% (circa 1.000 euro l'anno).

I COSTI DEI FONDI PENSIONE

L'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)

L'**Indicatore sintetico dei costi (ISC)** è una percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale i costi di ciascuna forma pensionistica complementare (per esempio, costi una tantum al momento dell'adesione, costi di gestione amministrativa e costi di gestione



finanziaria). Il calcolo è effettuato sulla base di diverse ipotesi definite dalla COVIP, quali l'ammontare dei versamenti, i rendimenti e la permanenza nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni).

L'ISC permette di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme pensionistiche, anche per linee di investimento.

La COVIP pubblica sul suo sito (www.covip.it) gli indicatori sintetici dei costi di tutte le forme pensionistiche complementari. La **tavola** relativa agli **ISC** dei **fondi negoziali** è disponibile nell'**Appendice** a carattere statistico di questa Guida.

La tabella che segue riporta invece l'ISC medio applicato dalle singole tipologie di forma pensionistica complementare, in base a periodi di partecipazione di durata crescente.

Indicatore sintetico dei costi - ISC

Dati di fine 2017 - Valori percentuali

	PERMANENZA			
	2 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	35 ANNI
Fondi pensione negoziali	1,0	0,6	0,4	0,3
<i>Minimo</i>	0,5	0,3	0,2	0,1
<i>Massimo</i>	3,0	1,4	0,9	0,6
Fondi pensione aperti	2,3	1,6	1,3	1,2
<i>Minimo</i>	0,5	0,5	0,5	0,1
<i>Massimo</i>	5,1	3,4	2,8	2,4
PIP "nuovi"*	3,9	2,7	2,2	1,8
<i>Minimo</i>	1,0	0,9	0,6	0,4
<i>Massimo</i>	6,5	4,9	4,1	3,5

Fonte: COVIP - Relazione per l'anno 2017 - Tav. 1.19

* Sono denominati PIP "nuovi" i Piani Individuali Pensionistici conformi al D.Lgs. n. 252/2005 e iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP.

All'aumento della permanenza nella forma pensionistica complementare, l'ISC si riduce poiché diminuisce l'incidenza percentuale degli eventuali costi fissi su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere.

Su orizzonti temporali di lungo periodo anche piccole differenze nell'onerosità delle diverse forme pensionistiche producono un impatto rilevante sulla prestazione finale: secondo l'esempio riportato dalla COVIP nella già citata "Guida introduttiva alla previdenza complementare", contribuendo per 35 anni ad una forma pensionistica complementare che impone costi inferiori dell'1% rispetto a quelli stabiliti da un altro fondo pensione, si riceverà, a parità di altre condizioni, una pensione complementare più alta di circa il 16%.

Come si può osservare in base ai dati della tabella, l'ISC più basso è quello rilevato per i fondi negoziali (che non hanno scopo di lucro e che si limitano a recuperare i costi amministrativi e finanziari effettivamente sostenuti), mentre l'ISC più elevato è sempre quello dei PIP (le forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione ad adesione esclusivamente individuale); i fondi aperti si collocano in una fascia intermedia.

Soldi spesi bene?



Questa domanda ci porta ad affrontare il tema dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari (che secondo i dati forniti dalla COVIP si considerano al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva), a cui è dedicato il capitolo successivo, che introduciamo con alcune considerazioni della COVIP.

Fonte: COVIP - Relazione per l'anno 2017

“Trascorsi ormai dieci anni dall'avvio nel 2007 dell'ultima riforma della previdenza complementare, per la prima volta quest'anno sono disponibili dati per confrontare i rendimenti di tutte le forme pensionistiche complementari su un periodo di osservazione decennale. Tale periodo (da fine 2007 a fine 2017) è stato caratterizzato da un andamento dei mercati finanziari in alcuni anni molto perturbato ma nel complesso favorevole. Il **rendimento medio annuo** composto è stato del **3,3 per cento per i fondi negoziali** e del **3 per i fondi aperti**. Per i **PIP** si è attestato, rispettivamente, al **2,2 per cento per i prodotti unit linked** e al **2,8 per le gestioni separate**. La differenza dei rendimenti medi nel decennio riflette in gran parte il differenziale dei costi tra le diverse forme pensionistiche. Il tasso di rivalutazione medio annuo del TFR è stato pari al 2,1 per cento.”

“**Nonostante la maggiore onerosità** e il collocamento di prodotti solo di natura individuale, sui quali non confluiscono di fatto contributi datoriali, **i PIP hanno raccolto un numero rilevante di adesioni di lavoratori dipendenti** oltre che di lavoratori autonomi, contando su **reti di vendita** capillari e remunerate in base a sistemi di incentivo che possono favorire le forme più costose.

Si osserva inoltre che le forme individuali si caratterizzano per il numero elevato di sospensioni contributive, con conseguente minore accumulo di risorse disponibili al termine della carriera lavorativa.”

I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE

Le tabelle seguenti mostrano la **media dei rendimenti per tipologia di fondo**, e riportano anche la percentuale di **rivalutazione del TFR** (per i criteri di quest'ultima v. scheda a pagina 11).

I rendimenti sono al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva per tutte le forme pensionistiche incluse nelle tavole; anche per il TFR la rivalutazione è al netto dell'imposta sostitutiva.

Rendimenti netti per anno

Valori percentuali

Anni	Fondi pensione negoziali	Fondi pensione aperti	PIP “nuovi”* ramo I (gestioni separate)	PIP “nuovi”* ramo III (unit linked)	TFR
1999	-	+24,0	-	-	+3,1
2000	+3,5	+2,9	-	-	+3,5
2001	-0,5	-5,6	-	-	+2,9
2002	-3,4	-13,1	-	-	+3,1



Anni	Fondi pensione negoziali	Fondi pensione aperti	PIP "nuovi"* ramo I (gestioni separate)	PIP "nuovi"* ramo III (unit linked)	TFR
2003	+5,0	+5,7	-	-	+2,8
2004	+4,6	+4,3	-	-	+2,5
2005	+7,5	+11,5	-	-	+2,6
2006	+3,8	+2,4	-	-	+2,4
2007	+2,1	-0,4	-	-	+3,1
2008	-6,3	-14,0	+3,1	-21,9	+2,7
2009	+8,5	+11,3	+3,1	+14,5	+2,0
2010	+3,0	+4,2	+3,2	+4,7	+2,6
2011	+0,1	-2,4	+3,2	-5,2	+3,5
2012	+8,2	+9,1	+3,3	+7,9	+2,9
2013	+5,4	+8,1	+3,2	+10,9	+1,7
2014	+7,3	+7,5	+2,9	+6,8	+1,3
2015	+2,7	+3,0	+2,5	+3,2	+1,2
2016	+2,7	+2,2	+2,1	+3,6	+1,5
2017	+2,6	+3,3	+1,9	+2,2	+1,7

Fonte: COVIP - Relazione per l'anno 2017 - Tav. a.4

* Sono denominati PIP "nuovi" i Piani Individuali Pensionistici conformi al D.Lgs. n. 252/2005 e iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP.

Rendimenti netti per comparto di investimento

Valori percentuali

	31.12.2016- 31.12.2017	31.12.2015- 31.12.2017	31.12.2014- 31.12.2017	31.12.2012- 31.12.2017	31.12.2007- 31.12.2017	31.12.1999- 31.12.2017
	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	10 anni	18 anni
Fondi pensione negoziali	2,6	2,6	2,6	4,1	3,3	3,1
Garantiti	0,8	0,8	1,2	2,2	2,6	-
Obbligazionari puri	-0,2	0,8	0,2	0,6	1,2	-
Obbligazionari misti	2,6	2,9	2,9	4,3	3,8	-
Bilanciati	3,1	3,2	3,1	4,8	3,6	-
Azionari	5,9	5,2	5,1	7,5	3,7	-
Fondi pensione aperti	3,3	2,7	2,8	4,8	3	2
Garantiti	0,6	0,7	0,7	1,7	2,2	2,4
Obbligazionari puri	-0,3	0,7	0,7	2	2,7	2,9



	31.12.2016- 31.12.2017	31.12.2015- 31.12.2017	31.12.2014- 31.12.2017	31.12.2012- 31.12.2017	31.12.2007- 31.12.2017	31.12.1999- 31.12.2017
	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	10 anni	18 anni
<i>Obbligazionari misti</i>	0,4	0,8	1,2	3	3	2,9
<i>Bilanciati</i>	3,7	3,3	3,3	5,4	3,5	2,5
<i>Azionari</i>	7,2	5,1	5	7,8	3,4	1,6
PIP "nuovi":						
Gestioni separate	1,9	2	2,2	2,5	2,8	-
Unit linked	2,2	2,9	3	5,3	2,2	-
<i>Obbligazionari</i>	-0,7	-0,1	0,1	0,6	1,6	-
<i>Bilanciati</i>	2,3	1,9	1,9	3,9	2,4	-
<i>Azionari</i>	3,2	4,6	4,5	7,5	2,3	-
<i>Per memoria:</i>						
Rivalutazione del TFR	1,7	1,6	1,5	1,5	2,1	2,5

Fonte: COVIP - Relazione per l'anno 2017 - Tav. 1.24

* Sono denominati PIP "nuovi" i Piani Individuali Pensionistici conformi al D.Lgs. n. 252/2005 e iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP.

La COVIP pubblica sul suo sito (www.covip.it) la tabella con i rendimenti di tutte le forme pensionistiche complementari. La **tabella** relativa ai **rendimenti** dei **fondi negoziali** aggiornata al 2017 è disponibile nell'**Appendice** a carattere statistico di questa Guida.

I DOCUMENTI PRINCIPALI PREDISPOSTI DAI FONDI PENSIONE

STATUTO - REGOLAMENTO - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I documenti che definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione sono:

- lo **Statuto** se si tratta di un **fondo pensione negoziale** o di un fondo pensione **preesistente**,
- il **Regolamento** se si tratta di un **fondo pensione aperto**,
- il **Regolamento** e le **Condizioni generali di contratto** se si tratta di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (**PIP**).

NOTA INFORMATIVA - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE - SCHEDA DEI COSTI

La **Nota informativa** è il documento, redatto in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP, nel quale vengono illustrate le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (per esempio modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione.

La **Sezione I** della Nota informativa è costituita dalle **Informazioni chiave per l'aderente**: tale documento deve essere consegnato prima dell'adesione.

Fa parte delle Informazioni chiave per l'aderente la **Scheda dei costi**, un documento che contiene le informazioni sulle singole voci di costo che gravano, direttamente o indirettamente,



sull'aderente, nonché l'Indicatore sintetico dei costi (ISC). La Scheda riporta inoltre un grafico che illustra l'onerosità della forma pensionistica rispetto alle altre forme pensionistiche complementari.

Nel caso di adesione di soggetti che risultino già iscritti ad una forma pensionistica complementare, la **Scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza** deve essere sottoposta all'attenzione dell'interessato al fine di consentire allo stesso di confrontarla con quella della forma pensionistica alla quale sta aderendo.

Mentre la **Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente** deve essere **obbligatoriamente consegnata** (unitamente al documento **La mia pensione complementare - versione standardizzata** - v. paragrafo successivo), la Nota informativa, lo Statuto o Regolamento e, per i PIP, le Condizioni generali di contratto, nonché gli ulteriori documenti menzionati nella Nota informativa sono consegnati gratuitamente all'aderente solo nel caso ne faccia espressa richiesta.

LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE (VERSIONE STANDARDIZZATA)

Contestualmente alle Informazioni chiave per l'aderente è altresì consegnato il documento **La mia pensione complementare - versione standardizzata**³⁵, che rappresenta una stima della pensione complementare spettante al momento del pensionamento calcolata secondo alcune ipotesi relative all'ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione alla forma pensionistica e ai rendimenti.

MODULO DI ADESIONE

L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della compilazione e sottoscrizione del **Modulo di adesione**, le cui caratteristiche sono stabilite dalla COVIP. Il modulo contiene anche un **Questionario di autovalutazione** che l'aderente deve compilare prima di operare la scelta d'investimento personale.

COMUNICAZIONE PERIODICA - LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE (VERSIONE PERSONALIZZATA)

Durante il periodo di adesione sul sito del fondo pensione, nella sezione riservata agli aderenti, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della propria posizione individuale.

Inoltre la forma pensionistica complementare ha l'obbligo di inviare ogni anno, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, la **Comunicazione periodica** con le informazioni più importanti sull'investimento previdenziale: l'ammontare della posizione individuale, i contributi versati nel corso dell'anno, i rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti.

Unitamente alla comunicazione periodica è trasmesso, da parte delle forme pensionistiche a ciò tenute, il documento aggiornato **La mia pensione complementare - versione personalizzata**, che contiene una simulazione della presunta pensione complementare calcolata in base ai dati anagrafici, alla posizione individuale maturata, alla dinamica retributiva, alla linea di investimento scelta dall'aderente e ad alcune ipotesi definite dalla COVIP.

Tali informazioni consentono di controllare tempo per tempo la regolarità dei versamenti effettuati e l'adeguatezza del percorso previdenziale scelto. Nel caso lo si ritenga opportuno, è possibile modificare alcune scelte, per esempio aumentando i contributi o cambiando la linea di investimento.

³⁵ Le forme pensionistiche preesistenti non sono tenute alla predisposizione del documento "La mia pensione complementare".



LA SCELTA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO

Una volta individuato il fondo pensione a cui aderire, all'interno di esso occorre scegliere la linea di investimento.

Riproduciamo di seguito alcuni consigli di base che la COVIP fornisce a chi si accinge alla scelta, ricordando che, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento viene effettuato nella linea a contenuto più prudentiale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Maggiori informazioni sono disponibili nella Nota informativa di ciascuna forma di previdenza complementare.

Fonte: COVIP - Guida introduttiva alla previdenza complementare (edizione settembre 2018)

QUALI SONO LE SCELTE DI INVESTIMENTO POSSIBILI

“Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse alternative per investire i tuoi contributi, chiamate linee di investimento (o comparti).

Le linee di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie:

- **garantite**, che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento);
- **obbligazionarie (pure o miste)**, a seconda che investano esclusivamente o principalmente in titoli obbligazionari;
- **bilanciate**, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;
- **azionarie**, che investono solo o principalmente in azioni.

È importante che tu conosca la categoria della linea di investimento che scegli perché a questa corrisponde una specifica combinazione di rischio e rendimento.

Ad esempio, scegliendo una linea di investimento azionaria puoi aspettarti rendimenti potenzialmente più elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (cioè il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi in alcuni anni).

Scegliendo una linea di investimento obbligazionaria puoi aspettarti rendimenti potenzialmente più contenuti nel lungo periodo, ma anche ridotte oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

È importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare considerando l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento, il tuo patrimonio e il reddito che ti aspetti di avere in futuro.

Il **Questionario di autovalutazione** che ti viene sottoposto al momento dell'adesione può darti un'indicazione della linea di investimento più adatta, in considerazione della tua età e delle tue esigenze previdenziali. Il **percorso "ideale"** che ti viene indicato si basa su un approccio **life-cycle**, secondo il quale l'esposizione all'investimento azionario si riduce con l'età.

La scelta della linea di investimento, comunque, non è vincolante e puoi modificarla nel tempo.”

LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE³⁶

LE PRESTAZIONI ALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

LA PENSIONE COMPLEMENTARE (O LA LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)

La **funzione principale della previdenza complementare** è quella di permettere al lavoratore di **integrare** con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la **pensione** di base corrisposta dall'INPS.

Si ha **diritto alla pensione complementare** dopo avere maturato i **requisiti di accesso alla pensione** obbligatoria, se si hanno **almeno 5 anni di iscrizione** ad una forma di previdenza complementare³⁷. Se al momento del pensionamento si hanno meno di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare è possibile richiedere il riscatto dell'intera posizione (per **IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE** v. oltre a pagina 37).

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati senza avere esercitato il riscatto.

L'importo della rendita che costituisce la pensione complementare si ottiene applicando alla posizione individuale accumulata un coefficiente di trasformazione, che dipende da:

- la speranza di vita, ovvero la vita media attesa dopo il pensionamento;
- il tasso tecnico, cioè il tasso di rendimento minimo garantito al momento della determinazione della rendita;
- i costi applicati.

Le forme di previdenza complementare al momento del pensionamento permettono in genere di scegliere tra **diverse tipologie di rendita**. Di seguito alcuni esempi (fermo restando che occorrerà verificare quali siano le tipologie effettivamente proposte da ciascun fondo pensione):

Rendita vitalizia immediata:	la si può considerare la "tipologia-base" che prevede il pagamento di una rendita finché l'aderente è in vita.
Rendita vitalizia reversibile:	la rendita viene erogata all'aderente e, in caso di suo decesso, questa continuerà ad essere erogata ai beneficiari, finché in vita.
Rendita vitalizia certa temporanea:	la rendita viene erogata all'aderente o in caso di suo decesso ai beneficiari per un certo numero di anni prestabiliti (solitamente 5 o 10 anni). Trascorso questo periodo la rendita continua ad essere corrisposta solamente finché l'aderente resta in vita.

³⁶ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 11 - Prestazioni

³⁷ Il termine di 5 anni è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione Europea.



Rendita differita:	non viene erogata subito al momento del pensionamento, ma solo a partire da un momento successivo stabilito dall'aderente.
Rendita controassicurata:	la rendita viene corrisposta all'aderente finché questo è in vita; al momento del decesso il capitale residuo, non ancora convertito in rendita, viene corrisposto ai beneficiari indicati.
Rendita con maggiorazione Long Term Care:	viene erogata una rendita vitalizia che copre il rischio di non autosufficienza; se tale condizione si verifica si prevede una maggiorazione della rendita per coprire le spese conseguenti.

La scelta compiuta ovviamente influisce sull'entità della somma erogata.

La rendita viene pagata dall'impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica complementare è convenzionata, oppure direttamente dal fondo pensione se questo ha i requisiti previsti dalla legge.

LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

L'iscritto può anche optare per la **liquidazione in capitale** della posizione individuale fino ad un **massimo del 50%** del capitale accumulato.

SCHEDA - FRUIZIONE DI ANTICIPAZIONI ED EROGAZIONE DEL CAPITALE - 1ª PARTE

Nel caso in cui l'iscritto avesse usufruito di anticipazioni (v. oltre) e volesse optare per la liquidazione in capitale nella misura massima consentita, il calcolo del 50% non sarà effettuato sulla base del montante finale effettivo, ma sul montante teorico (montante effettivo + anticipazioni): dall'importo così ottenuto occorre sottrarre le anticipazioni fruite.

Esempio:

<i>Montante finale accumulato:</i>	€ 70.000
<i>Anticipazioni fruite e non reintegrate:</i>	€ 30.000
<i>Montante teorico:</i>	€ 70.000 + € 30.000 = € 100.000
<i>50% del montante teorico (da erogare in rendita):</i>	50% di € 100.000 = 50.000
<i>Importo erogabile in capitale:</i>	€ 50.000 - € 30.000* = € 20.000

* Anticipazioni fruite e non reintegrate

Nel caso in cui la **conversione in rendita del 70% del montante accumulato** risulti **inferiore alla metà** dell'importo **dell'assegno sociale**, la **prestazione può essere erogata interamente in capitale**.

Quindi, essendo l'assegno sociale pari, per il 2019, a € 453,00, attualmente si potrà ricevere tutto il capitale accumulato se, calcolando la rendita sul 70% del montante, si ottiene una pensione integrativa inferiore a € 226,50 (€ 453,00 : 2).

In sostanza la norma consente di ricevere l'intero capitale e non "impone" di usufruire della rendita nel caso in cui la rendita stessa risultasse di importo ridotto.

Ovviamente la condizione che consente di ricevere subito tutto il capitale accumulato si realizza nel caso di posizioni individuali di ammontare non elevato.



SCHEDA - FRUIZIONE DI ANTICIPAZIONI ED EROGAZIONE DEL CAPITALE - 2ª PARTE

Se l'obiettivo dell'iscritto è quello di farsi liquidare tutto il montante accumulato, richiedere un'anticipazione prima del pensionamento (riducendo così l'ammontare della posizione individuale) può contribuire a creare le condizioni previste per ricevere la prestazione interamente in capitale (si riduce la somma su cui si calcola il 70%: se la conversione in rendita dell'importo così ottenuto risulta inferiore, per il 2019, a € 226,50 la prestazione può essere erogata interamente in capitale).

Esempio:

Un lavoratore con un montante finale di € 100.000 euro richiede un'anticipazione del 30% per cui il suo montante si riduce a € 70.000.

Per sapere se potrà ottenere tutto il capitale (anziché doverne convertire almeno una parte in rendita) occorre calcolare il 70% del montante effettivo (quindi 70% di € 70.000 = € 49.000). Se la rendita derivante dalla conversione di € 49.000 risulta inferiore alla soglia di € 226,50 il lavoratore potrà farsi liquidare tutto il capitale residuo (€ 70.000).

Qualora invece il lavoratore fosse interessato all'erogazione parte in rendita e parte in capitale, la quota massima che potrà percepire in capitale corrisponderà al 50% del montante teorico (montante effettivo + anticipazioni) detratte le anticipazioni stesse, e sarà pertanto pari a € 20.000, come illustrato nell'esempio del riquadro precedente.

"VECCHI ISCRITTI A VECCHI FONDI": POSSIBILITÀ DI OPTARE SEMPRE PER L'INTERO CAPITALE

Possono inoltre ricevere la prestazione interamente in capitale i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e che entro tale data risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite all'entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Si tratta dei cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi" che, qualora optassero per questa possibilità, si vedranno però applicato il regime fiscale in vigore al 31 dicembre 2006, in luogo di quello più favorevole previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 (v. oltre **IL TRATTAMENTO FISCALE** da pagina 39).

In alternativa, per ricevere la quota di capitale massima senza rinunciare a usufruire dei benefici fiscali introdotti dal Decreto di riforma della previdenza complementare, essi potranno:

- percepire integralmente in forma di capitale quanto maturato fino al 31 dicembre 2006;
- per il montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 convertire in rendita almeno il 50% di tale montante (solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante maturato a partire dall'1.01.2007 fosse inferiore al 50% dell'assegno sociale, essi potranno optare per l'intero capitale mantenendo il regime fiscale di maggior favore)³⁸.

Occorre valutare il proprio interesse a mantenere la qualifica di "vecchio iscritto" qualora nel corso della vita lavorativa si manifestasse la possibilità di riscattare integralmente la posizione individuale (per esempio perché si cambia lavoro e si viene assunti da un'altra azienda).

Infatti il **riscatto totale**, oltre a pregiudicare alcune prerogative legate all'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare (v. anche il paragrafo **PERCHÉ IL RISCATTO TOTALE È DA EVITARE QUANDO SI CAMBIA LAVORO** a pagina 37) **determina la perdita definitiva della qualifica di**

³⁸ Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007



“vecchio iscritto”, che viene conservata solo in caso di trasferimento della propria posizione previdenziale ad altri fondi³⁹.

Alcuni **siti internet** mettono a disposizione **programmi** i quali, inserendo pochi dati anagrafici e contributivi, consentono di **calcolare**, sia pure in maniera approssimativa, l'**importo stimato della rendita** ed eventualmente effettuare delle simulazioni (modificando la percentuale dei contributi versati o altre variabili). Tra questi si segnala a titolo di esempio il seguente:

<http://epheso.24oreborsaonline.ilsole24ore.com/PrevIntLightSole24Ore/>

LE ALTRE PRESTAZIONI

LA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), è una prestazione erogabile dai fondi pensione al verificarsi di determinate circostanze previste dalla legge e in prossimità del pensionamento.

Introdotta in via sperimentale dalla Legge di bilancio 2017, la RITA è diventata strutturale con la Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che ha stabilito requisiti di accesso differenti rispetto a quelli originariamente previsti e l’ha conseguentemente resa una prestazione rivolta ad una platea molto più ampia.

L’intera disciplina della RITA è ora contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 (commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies)⁴⁰.

La RITA consiste nell’**erogazione frazionata di un capitale accumulato nella forma pensionistica complementare**⁴¹, nel periodo intercorrente **dall’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia** (in base ai requisiti illustrati al paragrafo successivo la durata di tale periodo sarà di massimo 5 o 10 anni).

Spetta all’interessato valutare **quanta parte** del montante accumulato impegnare a titolo di RITA (intera posizione individuale o sua porzione).

La disciplina della RITA si applica **anche** ai **dipendenti pubblici** che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

REQUISITI

I requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, sono i seguenti:

- a) cessazione dell’attività lavorativa,
- b) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa,
- c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza,
- d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

³⁹ Lettera COVIP Aprile 2017: Risposta a quesito in materia di riconoscimento della qualifica di “vecchio iscritto” (lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

⁴⁰ Sulla RITA v. anche la Circolare COVIP n. 888 dell’8 febbraio 2018

⁴¹ La RITA riguarda le forme pensionistiche complementari a contribuzione definita (tra cui vi sono i fondi negoziali): sono escluse le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita.

**oppure, in alternativa:**

- a) cessazione dell'attività lavorativa,
- b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi,
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi,
- d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da prendere in considerazione è quella prevista dalla normativa in vigore, per cui, per la RITA erogata nel biennio 2019-2020, il requisito anagrafico è di 67 anni.

DOMANDA

La domanda va inoltrata al fondo pensione allegando all'apposito modulo di richiesta messo a disposizione dal fondo stesso la **documentazione** comprovante il requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza (per esempio estratto conto integrato INPS, estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza). In alternativa, se il fondo lo prevede, l'iscritto potrà rilasciare una **dichiarazione sostitutiva**, impegnandosi però a produrre, in caso di richiesta, la documentazione che confermi le dichiarazioni rese.

EROGAZIONE E GESTIONE

La **periodicità** del frazionamento viene **definita dal fondo pensione**, che può proporre un'unica opzione o più opzioni alternative (per esempio, mensile o trimestrale⁴²) nell'ambito delle quali l'iscritto potrà scegliere quella che meglio risponde alle sue esigenze.

La porzione di montante destinata a finanziare la RITA continua ad essere gestita dal fondo pensione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, che deve essere espressa al momento della richiesta, tale montante verrà riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare. **Le rate da erogare saranno ricalcolate** tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dall'andamento dei mercati finanziari.

L'iscritto ha facoltà di **revocare** l'erogazione della RITA con le modalità stabilite dal fondo pensione.

Nel caso in cui **non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA**, sulla **porzione residua** della posizione individuale - che continuerà ad essere **gestita dal fondo pensione** - l'iscritto potrà chiedere anticipazioni e riscatti in base alla norme in vigore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita.

TASSAZIONE

Al **TRATTAMENTO FISCALE** della previdenza complementare è dedicato uno specifico capitolo (da pagina 39). È tuttavia opportuno mettere qui in evidenza che la RITA è ad oggi la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che al 31 dicembre 2006 risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Infatti ad essa si applica interamente una tassazione agevolata che dal 15% può scendere fino al 9%, mentre per tutte le altre prestazioni per la quota che deriva dai montanti maturati fino al

⁴² La COVIP valuta che in considerazione della funzione della RITA (sostegno al reddito di lavoratori non occupati) l'erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi.



31.12.2006, si applicano le disposizioni meno favorevoli tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo.

COSTI

Qualora per l'erogazione della RITA siano previsti dei costi a carico dell'iscritto, essi dovranno essere chiaramente esplicitati nella documentazione del fondo. La COVIP indica che tali "importi, da esprimersi in cifra fissa, dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute".

DECESSO DEL PERCETTORE DELLA RITA

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo la normativa in materia vigente.

LE ANTICIPAZIONI

In **determinati casi** la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro (v. la scheda a pagina 34), di usufruire di **anticipazioni**. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- **in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:**
 - fino al **75%** della posizione individuale maturata per sostenere **spese sanitarie** conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche);
- **dopo 8 anni di iscrizione al fondo:**
 - fino al **75%** della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
 - fino al **30%** della posizione individuale per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Per la maturazione degli 8 anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (v. oltre **IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**).

Le anticipazioni possono essere **reintegrate**, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti la soglia di esenzione dei versamenti alla previdenza complementare (è prevista la possibilità di recuperare come credito d'imposta le trattenute pagate sull'anticipazione - v. oltre **IL TRATTAMENTO FISCALE** da pagina 39).

REITERAZIONE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE⁴³

Le richieste di anticipazione possono essere reiterate, anche rispetto ad una medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione e il massimale erogabile: tale **massimale** andrà determinato prendendo a **riferimento** la posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate (**montante teorico = montante effettivo + anticipazioni**).

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata.

⁴³ Orientamenti COVIP in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - Deliberazione del 10 febbraio 2011



In caso di reiterata richiesta di **anticipazioni “per ulteriori esigenze”** (previste nel limite del **30%** della posizione individuale) l’insieme delle anticipazioni erogate per tale causale non potrà superare, nel totale, il 30% del montante teorico.

Esempio:

Un lavoratore con più di 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare, la cui posizione individuale ammonta a € 50.000, richiede l’anticipazione del 30% per ulteriori esigenze: gli vengono quindi erogati € 15.000 lordi e il montante residuo risulta pari a € 35.000.

A distanza di qualche anno la posizione del lavoratore (a seguito degli ulteriori versamenti e dei rendimenti registrati) si incrementa e ammonta a € 45.000.

Il lavoratore decide di richiedere nuovamente il massimo importo erogabile per ulteriori esigenze.

Il calcolo andrà effettuato come segue:

<i>Montante finale:</i>	€ 45.000
<i>Anticipazioni per ulteriori esigenze fruite e non reintegrate:</i>	€ 15.000
<i>Montante teorico:</i>	€ 45.000 + € 15.000* = € 60.000
<i>30% del montante teorico:</i>	30% di € 60.000 = 18.000
<i>Importo ancora erogabile per ulteriori esigenze:</i>	€ 18.000 - € 15.000* = € 3.000

Più in generale le anticipazioni richieste per qualsiasi causale non potranno complessivamente superare il 75% del montante teorico decurtato delle anticipazioni già erogate.

* Anticipazioni per ulteriori esigenze fruite e non reintegrate

La normativa non prevede limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l’altra.

SCHEDA - L’ANTICIPAZIONE DEL TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento a cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Nell’ambito dell’azienda le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo (quindi del 10% dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio) e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti⁴⁴.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- eventuali spese da sostenere durante i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale, malattia del bambino, formazione del lavoratore (per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra-aziendali o per la c.d. formazione continua) in quanto alcuni di tali congedi non sono retribuiti o sono retribuiti solo in parte. L’anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

⁴⁴ A tale proposito, la Cassazione ha escluso dal regime di anticipazione del TFR le aziende con esiguo numero di dipendenti (inferiore alle 25 unità).



Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Il diritto all'anticipazione è espressamente escluso per i lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge n. 675/1977.

Dal punto di vista fiscale, l'anticipazione del TFR viene assoggettata ad imposizione dal datore di lavoro secondo le regole fissate dal TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In pratica, la stessa non potrà subire un prelievo fiscale inferiore alla aliquota minima degli scaglioni di imposta (23%), ma tale imposta (e quindi anche la tassazione dell'anticipazione) sarà rideterminata dall'Amministrazione finanziaria al momento della liquidazione definitiva del TFR sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente nel quinquennio precedente.

TABELLA CONFRONTO ANTICIPAZIONI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'anticipazione	TFR	Previdenza complementare
Quando può essere richiesta	Dopo almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda	Dipende dalla causale: <ul style="list-style-type: none"> – per spese sanitarie in qualsiasi momento; – per tutte le altre causali dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare
Per quali motivi può essere richiesta	Spese sanitarie Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli Spese da sostenere durante i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale, malattia del bambino, formazione del lavoratore	Spese sanitarie Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli Spese per la ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli Ulteriori esigenze (non è richiesta alcuna specifica)
Quanto può essere richiesto	L'ammontare non può superare il 70% del TFR accantonato.	Per tutte le causali può essere richiesto il 75% della posizione accumulata tranne che per la causale "ulteriori esigenze" dove il limite è pari al 30% della posizione individuale.
Quante volte può essere richiesta	Può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.	Può essere ottenuta più volte.



L'anticipazione	TFR	Previdenza complementare
Limiti/vincoli per la richiesta	Nell'ambito dell'azienda le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.	Non vi sono limiti alle richieste, purché queste siano conformi a quanto previsto dalla normativa.

IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE⁴⁵

L'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

- **in caso di perdita dei requisiti di partecipazione** (per esempio per cambiamento di attività lavorativa):

l'iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione al fondo pensione a cui è iscritto può, in alternativa al riscatto (v. oltre **IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE** e le ragioni che lo rendono una **scelta non conveniente se effettuato in misura integrale**), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare a cui può accedere in base alla nuova attività lavorativa.

Per esempio, un lavoratore di un'azienda del settore chimico iscritto al fondo FONCHIM che cessasse il rapporto di lavoro e fosse poi assunto da un'industria metalmeccanica, potrebbe trasferire la propria posizione al fondo di settore COMETA (ciò gli consentirebbe di ricevere la contribuzione del nuovo datore di lavoro, a condizione che a sua volta versi al fondo il contributo a suo carico);

- **per effetto di scelta volontaria:**

decorsi **2 anni** di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

Gli Statuti e i Regolamenti delle forme pensionistiche non possono contenere clausole che limitino il diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Inoltre non è consentito applicare, all'atto dell'adesione o del trasferimento, voci di costo significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto, che potrebbero costituire ostacolo alla portabilità.

In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro **nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi**.

Il trasferimento ad un altro fondo pensione andrà pertanto valutato non solo sotto l'aspetto dei rendimenti e dei costi, ma in primo luogo verificando il diritto ad usufruire del contributo del datore di lavoro. Infatti, se in generale può essere conveniente passare da un PIP ad un fondo negoziale (o un fondo aperto che sia comunque di riferimento per il settore o per l'azienda) perché ciò fa sorgere l'obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro, il passaggio inverso, da un fondo collettivo ad un PIP, determina solitamente la perdita di tale contribuzione, prima spettante.

⁴⁵ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE⁴⁶

L'aderente che **prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione** alla forma pensionistica complementare, **in alternativa al trasferimento** della posizione ad un'altra forma di previdenza complementare, può:

- chiedere, sotto **determinate condizioni**, il **riscatto** della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
- **mantenere** la posizione individuale **accantonata** presso il fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione.

Il **riscatto** può essere **parziale o totale** e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

- riscatto **parziale (fino al 50%** della posizione maturata):
 - condizione di **inoccupazione** conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo compreso **tra 12 e 48 mesi**;
 - ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di **mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria** (o accesso alla parte straordinaria del **fondo di solidarietà** - c.d. fondo esuberi - delle **banche, delle assicurazioni, della riscossione**, ecc.).
- riscatto **totale**:
 - condizione di **inoccupazione** conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di durata **superiore a 48 mesi**;
 - **invalidità permanente** che comporti la **riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo**.

In caso di **perdita dei requisiti di partecipazione per cause diverse** da quelle sopra citate, è **comunque possibile riscattare integralmente la posizione maturata**, ma la tassazione risulta più onerosa (v. oltre **IL TRATTAMENTO FISCALE** da pagina 39).

RISCATTO A SEGUITO DELL'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ (C.D. FONDO ESUBERI)

Nel caso dei lavoratori che cessano l'attività lavorativa per accesso al fondo di solidarietà (banche, assicurazioni, ecc.) l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 399/E del 22 ottobre 2008 che prende in esame le varie ipotesi di riscatto (parziale o totale) e il trattamento fiscale relativo.

PERCHÉ IL RISCATTO TOTALE È DA EVITARE QUANDO SI CAMBIA LAVORO

È importante sottolineare come in caso di **cambiamento dell'attività lavorativa** o di **assunzione da parte di un altro datore di lavoro** sia **assolutamente sconsigliabile il riscatto totale** della posizione individuale, anche se ad esso si intende far seguire una nuova adesione ad un fondo pensione: ciò perché **il riscatto totale comporta l'uscita dal sistema di previdenza complementare e fa "ripartire da zero" il computo dell'anzianità**, compromettendo i vantaggi derivanti dall'aver già maturato o dall'aver in corso di maturazione una determinata anzianità (per esempio il diritto alle anticipazioni, già illustrati, o i benefici di natura fiscale che saranno esaminati nel capitolo successivo).

In particolare il riscatto integrale determina la **perdita definitiva della qualifica di "vecchio iscritto"**, che viene conservata solo in caso di trasferimento della propria posizione previdenziale ad altri fondi (v. anche la scheda su **VECCHI ISCRITTI A VECCHI FONDI** a pagina 30).

⁴⁶ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità



È quindi da privilegiare il trasferimento della posizione, ricorrendo, nel caso sussistano necessità economiche immediate, ad un riscatto parziale o (se in possesso dei requisiti richiesti) ad un'anticipazione.

CEDIBILITÀ, SEQUESTABILITÀ E PIGNORABILITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore, né cedibile da parte del lavoratore stesso.

Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni.

I riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

LE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ISCRITTO

In caso di decesso dell'aderente ad una forma pensionistica complementare **prima del pensionamento** l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto ministeriale.

In caso di morte dell'**iscritto che già fruisca della prestazione pensionistica** le forme di previdenza complementare **possono** prevedere la restituzione ai beneficiari (indicati dallo stesso aderente) del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale (v. anche la tabella con alcuni esempi di tipologia di rendita a pagina 28)

IL TRATTAMENTO FISCALE

IL REGIME FISCALE SULLA CONTRIBUZIONE

Le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono **deducibili** dal reddito complessivo entro il **limite annuo di € 5.164,57**.

Ciò significa che il contributo che il lavoratore decide di destinare alla previdenza complementare (anziché farselo riconoscere in busta paga) non subisce decurtazioni al momento del versamento, mentre se fosse liquidato con la retribuzione vi sarebbero trattenuti i contributi previdenziali (minimo 9,19%) e le imposte (IRPEF ordinaria e addizionali regionale e comunale).

Non rientrano nel computo del limite di € 5.164,57 le **quote di TFR** versate al fondo pensione; sono invece **compresi** eventuali **versamenti** effettuati dall'iscritto **a favore di familiari a carico** (v. il capitolo **L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO** a pagina 43).

Eventuali contributi al fondo pensione eccedenti la soglia di € 5.164,57 non beneficiano della deducibilità e sono quindi imponibili.

I contributi versati che non hanno goduto della deducibilità vanno comunicati al fondo pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), affinché al momento della prestazione (per esempio quando si usufruirà della rendita pensionistica) la quota ad essi corrispondente non sia più assoggettata ad imposta (perché altrimenti la stessa somma risulterebbe tassata due volte, quando viene versata e quando si trasforma in rendita).

CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERSATI IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO

Ai sensi della Legge di bilancio 2017, e limitatamente a lavoratori con reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente non superiore a € 80.000, se i contributi alla previdenza complementare sono versati in sostituzione di **premi di risultato**, essi sono esenti anche se eccedono il limite complessivo annuo di € 5.164,57. L'esenzione in questi casi riguarda anche le prestazioni pensionistiche derivanti dai contributi versati in sostituzione dei premi.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Al fine di incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari, il limite di deducibilità è innalzato per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (1° gennaio 2007). Essi, nei 20 anni successivi al 5° anno di adesione alla previdenza complementare, possono beneficiare di una ulteriore deduzione (entro il limite di € 2.582,29 annui) versando la differenza tra € 25.822,85 (5.164,57 X 5) e quanto effettivamente versato nei primi 5 anni (in pratica possono "saturare" la quota deducibile complessiva dei primi 5 anni, entro il limite di una soglia annua complessiva di € 7.746,86).



LA TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota del **20%**, ma per i **rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da titoli ad essi equiparati**, è prevista un'aliquota pari al **12,50%**. Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall'incidenza delle fonti di rendimento.

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La tassazione illustrata di seguito è quella prevista dal Decreto di riforma della previdenza complementare, che ha introdotto un **regime di maggior favore** rispetto a quanto stabilito in precedenza, regime applicabile tuttavia alle somme accumulate dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma) e alle **prestazioni da esse derivanti**.

Pertanto, nel caso di coloro che al **31 dicembre 2006** risultavano **già iscritti** a forme pensionistiche complementari, la **nuova disciplina** si applica alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni relative ai **montanti maturati in precedenza** si applicano le **disposizioni tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo**.

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI ALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

La principale novità in tema di tassazione introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005 consiste nell'aver previsto un unico regime sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita, sia in forma di capitale.

Il Decreto ha infatti stabilito un'aliquota del **15%**, che **si riduce di 0,30% per ogni anno** di partecipazione al fondo **successivo al 15°**, con un **limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali**. Pertanto tale **aliquota potrà scendere fino al 9%** nel caso in cui l'aderente abbia partecipato alla previdenza complementare per **almeno 35 anni**, senza avere esercitato riscatti totali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

La parte riferibile ai rendimenti non è tassata, in quanto già assoggettata ad imposta durante la fase di accumulo.

LA TASSAZIONE DELLA RITA

La parte imponibile della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) è soggetta a tassazione sostitutiva con l'aliquota del **15%**, che **si riduce di 0,30% per ogni anno** di partecipazione a forme pensionistiche complementari **successivo al 15°**, con un **limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali**. Pertanto tale **aliquota potrà scendere fino al 9%** nel caso in cui l'aderente abbia partecipato alla previdenza complementare per **almeno 35 anni** senza avere esercitato riscatti totali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Tale tassazione agevolata si applica anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007. Per questa ragione la RITA è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che al 31



dicembre 2006 risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari (per tutte le altre prestazioni per la quota che deriva dai montanti maturati fino al 31.12.2006 si applicano infatti le disposizioni meno favorevoli tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo).

Il percettore della RITA ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi: in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

LA TASSAZIONE DELLE ALTRE PRESTAZIONI

LA TASSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 l'anticipazione per **spese mediche straordinarie** è tassata al **15%** (che **scende dello 0,30% per ogni anno** di permanenza in una forma di previdenza complementare **successivo al 15%**, fino ad un **minimo del 9%**)⁴⁷.

Negli **altri casi** l'aliquota di tassazione è del **23%**.

IL TRASFERIMENTO NON È SOGGETTO A TASSAZIONE

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005.

LA TASSAZIONE DEL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato al **15%** (che **scende dello 0,30% per ogni anno** di permanenza in una forma di previdenza complementare **successivo al 15%**, fino ad un **minimo del 9%**)⁴⁸ nei seguenti casi:

- **cessazione dell'attività lavorativa** con conseguente inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi (consentito il riscatto parziale fino al 50% della posizione maturata) o superiore a 48 mesi (possibilità di riscatto totale);
- stato di **invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (possibilità di riscatto totale);
- procedure di **mobilità, cassa integrazione guadagni** (o accesso alla parte straordinaria del **fondo di solidarietà**) - (consentito il riscatto parziale fino al 50% della posizione maturata);
- **morte** dell'aderente (riscatto totale da parte dei beneficiari o degli eredi).

Il riscatto per **cause diverse** da quelle sopra elencate è tassato al **23%**.

La seguente **tabella** propone una **sintesi** della tassazione applicata alle varie tipologie di prestazioni, sempre con riferimento al montante maturato dal 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni relative ai montanti maturati in precedenza, si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo: l'unica eccezione è rappresentata dalla RITA per la quale la tassazione agevolata si applica anche ai versamenti effettuati antecedentemente al 1° gennaio 2007.

⁴⁷ Anche in questo caso se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

⁴⁸ Anche in questo caso se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Prestazioni	Tassazione
Prestazione pensionistica in capitale e in rendita	dal 15% al 9% : 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno successivo al 15° - riduzione massima 6% (quindi aliquota minima 9%) anni di iscrizione prima del 2007 computati fino ad un massimo di 15
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	
Anticipazione per spese sanitarie	
Riscatto parziale (massimo 50%) dopo un periodo di inoccupazione compreso tra 12 e 48 mesi	
Riscatto parziale (massimo 50%) per procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (o accesso alla parte straordinaria del fondo di solidarietà)	
Riscatto totale dopo un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi	
Riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo	
Riscatto totale da parte del beneficiario o dell'erede in caso di morte dell'iscritto	
Anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli	23%
Anticipazione del 30% per ragioni personali non motivate	
Riscatto per pensionamento con meno di 5 anni di iscrizione al fondo ⁴⁹	
Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo	

RISCATTO A SEGUITO DELL'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ (C.D. FONDO ESUBERI)

Nel caso dei lavoratori che cessano l'attività lavorativa per accesso al fondo di solidarietà (banche, assicurazioni, ecc.) l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 399/E del 22 ottobre 2008 che prende in esame le varie ipotesi di riscatto (parziale o totale) e il trattamento fiscale relativo.

⁴⁹ Si ha diritto alla pensione complementare dopo avere maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Il termine di 5 anni è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione Europea.

L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO

Molti fondi pensione **consentono** all'aderente **di iscrivere i familiari fiscalmente a carico** (per esempio i figli, che abbiano o meno raggiunto la maggiore età).

In generale l'**importo** della contribuzione e le **cadenze** dei versamenti in favore del familiare a carico sono **liberamente stabiliti dal lavoratore** all'atto dei versamenti stessi.

Ciò significa che può essere possibile effettuare **anche un solo versamento** a favore del/i familiare/i a carico per determinarne l'iscrizione alla previdenza complementare, e quindi fissare la data da cui decorrerà il computo dell'anzianità nell'ambito della previdenza complementare stessa.

Sulla base di quanto illustrato in precedenza, in tema di:

- **requisiti** per richiedere le **anticipazioni** (che, salvo il caso siano motivate da spese sanitarie, richiedono un'**anzianità di iscrizione** di almeno 8 anni),
 - **progressiva riduzione della tassazione** su molte delle prestazioni (riduzione dello 0,30% per ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari),
- e inoltre in considerazione delle **difficoltà di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro** (unita alla prospettiva di **pensioni basse**), può essere opportuno valutare la possibilità di iscrivere i figli al fondo pensione a cui si aderisce.

I FONDI PENSIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO

Il presente capitolo è integralmente ricavato dal sito della COVIP.

I fondi pensione destinati al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (di seguito dipendenti pubblici), possono essere istituiti con contratti collettivi nazionali di comparto oppure con contratti collettivi di ambito territoriale.

Per Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonome, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999, il CONI.

Ai dipendenti pubblici si applica la normativa del decreto legislativo 124/1993 e, in materia fiscale, il decreto legislativo 252/2005.

Tali lavoratori possono:

- ✓ aderire ai fondi pensione negoziali di riferimento, conferendo il TFR futuro e al tempo stesso beneficiare del contributo del datore di lavoro;
- ✓ aderire anche a forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti e PIP) ma in tal caso possono versare solo il proprio contributo. **Non è possibile né conferire alcuna quota di TFR né beneficiare del contributo del datore di lavoro.**

Non possono aderire in forma collettiva a fondi pensione aperti.

L'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 tra l'ARAN e le rappresentanze nazionali dei lavoratori ha definito i criteri guida per istituire i fondi pensione per i pubblici dipendenti. Stabilisce che la contrattazione di comparto deve creare un numero limitato di fondi pensione per realizzare platee di potenziali aderenti sufficientemente ampie per ciascun fondo pensione e consentire, così, di contenere i costi di gestione.

I fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti giuridicamente autonomi, distinti dai soggetti promotori; sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

L'attività del fondo pensione è disciplinata dallo Statuto. Questo documento, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, definisce gli elementi identificativi del fondo, l'ambito dei destinatari, la contribuzione e le prestazioni, i profili organizzativi, i rapporti con gli aderenti.

Ecco cosa è importante sapere sui fondi pensione nel pubblico impiego.



L'ADESIONE

L'adesione è volontaria ed è consentita esclusivamente ai lavoratori che appartengono al settore del pubblico impiego il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi istitutivi del fondo.

Con la legge di bilancio 2018 è stato previsto che le fonti istitutive dei fondi pensione potranno disciplinare le modalità di espressione della volontà di adesione dei lavoratori del pubblico impiego assunti successivamente al 1° gennaio 2019, anche mediante meccanismi di silenzio-assenso.

I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione optano automaticamente per il passaggio dal regime del TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al regime di TFR (trattamento di fine rapporto).

È possibile iscrivere anche i familiari fiscalmente a carico, se lo Statuto del fondo lo prevede.

L'iscrizione avviene principalmente:

- ✓ per i lavoratori amministrati dal sistema NoiPA, attraverso la funzione self service "previdenza complementare" presente sul portale NoiPA;
- ✓ nella sede del fondo;
- ✓ nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo;
- ✓ nei luoghi di lavoro;
- ✓ nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo;
- ✓ tramite web.

Prima dell'adesione, all'interessato vengono consegnati i seguenti documenti:

- ✓ **Informazioni chiave per l'aderente**, in cui sono spiegate in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, linee di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati). Il documento include, inoltre, la **Scheda dei costi**, in cui vengono rappresentati i costi che l'iscritto sostiene durante la partecipazione alla forma pensionistica;
- ✓ **La mia pensione complementare**, versione standardizzata - che fornisce una simulazione della pensione complementare che l'iscritto riceverà al momento del pensionamento, calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP (ammontare dei contributi versati, durata di partecipazione, rendimenti realizzati).

Questi documenti sono consultabili anche sul sito web del fondo insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l'adesione. In particolare, sono disponibili la **Nota Informativa** e lo **Statuto** che descrivono in modo dettagliato le caratteristiche del fondo pensione e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione.

Prima di sottoscrivere il Modulo di adesione l'aderente compilerà un **Questionario di autovalutazione** con l'obiettivo di raccogliere alcune informazioni riguardanti le conoscenze previdenziali, la situazione personale e le aspettative pensionistiche.

Sulla base di tali informazioni, l'aderente potrà orientarsi verso la linea di investimento a lui più adeguata rispetto al profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.



LA CONTRIBUZIONE

L'ammontare dei contributi è stabilito in sede di contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro verserà sul **conto "reale"** della posizione individuale dell'aderente:

- ✓ il contributo a carico del lavoratore, nell'importo previsto dall'accordo collettivo (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
- ✓ il contributo a proprio carico, nella misura prevista dall'accordo collettivo (cui il lavoratore ha diritto se effettua il proprio versamento).

Gli accantonamenti delle quote del TFR del lavoratore sono contabilizzati su un **conto "virtuale"** tenuto dall'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici: tali quote non sono effettivamente versate al fondo pensione man mano che maturano, ma vengono accantonate figurativamente presso l'INPS e sono conferite al fondo al termine del rapporto di lavoro, a condizione che sia cessata l'iscrizione all'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.


In base all'Accordo quadro tra ARAN e sindacati e al DPCM 20 dicembre 1999, le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:

- ✓ per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001 viene destinato l'intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento);
- ✓ per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, che con l'adesione hanno optato per il regime del TFR, viene destinata, in fase di prima attuazione, una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento; successivamente, tale quota potrà essere elevata dalle parti istitutive con apposito accordo. Inoltre, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; anche questa quota ha carattere di elemento figurativo.

Inizialmente le quote virtuali sono rivalutate dall'INPS sulla base della media ponderata dei risultati finanziari conseguiti dai principali fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005. Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata - d'intesa con l'INPS e con le parti istitutive - si applica invece il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione.



Schema di funzionamento della previdenza complementare per i pubblici dipendenti



LA SCELTA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO

Il fondo pensione offre all'aderente una o più linee di investimento (o comparti).

Ciascuna linea è caratterizzata da una combinazione di finanziari, che tiene conto anche dell'orizzonte temporale dell'investimento, e da una specifica relazione di rischio e rendimento.

Le linee di investimento sono classificate in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ garantite (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento);
- ✓ obbligazionarie pure o miste (investono solo o prevalentemente in obbligazioni);
- ✓ bilanciate (investono tendenzialmente in azioni e obbligazioni nella stessa percentuale);
- ✓ azionarie (investono principalmente in azioni).

Prima di effettuare la scelta della linea di investimento è importante:

- ✓ conoscere quanti anni ti mancano per ottenere la pensione di base;
- ✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base;
- ✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio;
- ✓ conoscere il livello di rischio che si è disposti a sostenere.

Nella scelta della linea di investimento occorre anche tenere conto dei livelli di costo relativi alle diverse linee di investimento offerte.

La scelta della linea di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dallo Statuto del fondo pensione.



LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

La gestione finanziaria dei contributi dei lavoratori e del datore di lavoro (risorse reali) confluiti al fondo pensione (conto reale) è affidata a intermediari professionali specializzati (banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. Il fondo pensione stipula un'apposita convenzione con il gestore selezionato.

I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo e amministrano le risorse affidate nel rispetto dei criteri e limiti di investimento e delle regole in materia di conflitti di interesse stabiliti dalla normativa di settore.

Nel **Documento sulla politica di investimento** predisposto dal fondo, vengono individuati gli obiettivi da realizzare, i criteri da seguire per la loro attuazione, i compiti dei soggetti coinvolti nel processo e il sistema dei controlli dei risultati conseguiti.

La politica di investimento seguita da ciascuna linea viene in genere sintetizzata nel "portafoglio benchmark" che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie categorie di strumenti finanziari; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati ottenuti dalla gestione degli investimenti.

Le risorse del fondo pensione sono custodite presso un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca).

Il gestore impartisce al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa di settore, allo Statuto e al Documento sulla politica di investimento del fondo pensione.

I COSTI

Durante la fase di accumulo l'iscritto sostiene costi per l'attività di amministrazione e la gestione del patrimonio e, più in generale, ogni altra spesa necessaria al funzionamento del fondo stesso.

Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece prelevati dal patrimonio investito.

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare, è importante prima dell'adesione, e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, conoscere l'Indicatore sintetico dei costi (ISC).

L'ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che l'aderente sostiene. Confrontando l'ISC delle linee di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente e definiti nella convenzione stipulata dal fondo pensione con un'impresa di assicurazione.



L'INFORMATIVA AGLI ISCRITTI IN FASE DI ACCUMULO

Sul sito del fondo pensione, nella sezione riservata all'aderente, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della posizione maturata.

Inoltre, ogni anno il fondo pensione trasmette all'iscritto, mediante posta elettronica o in formato cartaceo, le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica**. Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l'altro, informazioni sui versamenti contributivi e sull'andamento dell'investimento prescelto. Il documento consente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e di conoscere l'evoluzione della posizione individuale.

Con la Comunicazione periodica viene trasmesso il documento **La mia pensione complementare** - nella versione personalizzata, che offre una simulazione tempo per tempo della posizione individuale dell'aderente e dell'importo presunto della rendita attesa al momento pensionamento.

La simulazione della pensione complementare può essere utile valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo alla linea di investimento e/o al livello contributivo.

IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Trascorsi tre anni dall'adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, l'iscritto può chiedere il **trasferimento** della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche. Per tale ragione, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti a sottoporre all'aderente la Scheda dei costi della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta.

Al momento del trasferimento è importante anche verificare la possibilità di continuare ad usufruire del contributo del datore di lavoro.

LE PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

La disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione per i dipendenti pubblici è quella prevista nel decreto legislativo 124/1993. Di conseguenza i dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza complementare hanno regole di accesso alle prestazioni pensionistiche, in genere, diverse rispetto ai dipendenti privati.

Il fondo pensione riconosce agli iscritti:

- ✓ una **prestazione pensionistica per vecchiaia** al raggiungimento dei requisiti di età previsti dal sistema obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di adesione al fondo;
- ✓ una **prestazione pensionistica per anzianità** in caso di cessazione dell'attività lavorativa, con un'età non inferiore di oltre 10 anni a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno 15 anni di adesione al fondo pensione.



Le prestazioni sono liquidate sulla base della somma dei montanti costituiti da:

- ✓ i contributi versati al fondo pensione e i loro rendimenti;
- ✓ il TFR e l'eventuale quota aggiuntiva (per i soli dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 è stata prevista un'ulteriore quota di accantonamento pari all'1,5% della base contributiva utile ai fini del TFS), accantonati figurativamente presso l'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici e rivalutati - nella prima fase di attività del Fondo - secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione negoziali individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005. Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata - d'intesa con l'INPS e con le parti istitutive - il TFR è rivalutato applicando il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione.

LA RENDITA

Una volta maturati i requisiti per la prestazione pensionistica, l'iscritto può trasformare la sua posizione individuale in una rendita calcolata in base all'età e al capitale accumulato.

Attualmente i fondi pensione per i pubblici dipendenti non effettuano direttamente il pagamento della rendita, ma si avvalgono di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni.

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.

Al momento del pensionamento l'aderente sceglie il tipo di **rendita** che intende percepire, tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la **rendita reversibile**, la pensione continuerà ad essere erogata al soggetto indicato dall'aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in un'unica soluzione. Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell'aderente.

In caso di **decesso** dell'aderente prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la sua posizione individuale è riscattata dal coniuge ovvero dai figli, ovvero, se già viventi e fiscalmente a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell'aderente, la posizione resta acquisita al fondo.

LA PRESTAZIONE IN CAPITALE

Se le fonti istitutive lo prevedono, la liquidazione della prestazione può avvenire in forma di **capitale** per un importo comunque non superiore al 50% del montante maturato (salvo che l'importo annuo della pensione maturata sia inferiore al 50% dell'assegno sociale) e il rimanente importo viene erogato sotto forma di rendita.

LA RITA (RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA)

Nell'ottica di favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e agevolare l'accesso alla pensione, la legge di bilancio 2018 ha inserito una nuova forma di prestazione della previdenza



complementare: la Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**) che consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte (a seconda delle esigenze dell'aderente) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, aver maturato al momento della richiesta un contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Nei soli casi previsti dalla normativa e dallo Statuto del fondo l'iscritto può chiedere:

- ✓ **anticipazioni** sulla posizione individuale maturata, a esclusione di quanto maturato nel conto figurativo contabilizzato dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici ovvero dalle singole amministrazioni. Possono essere chieste dall'iscritto anche per l'intero importo della posizione maturata dopo almeno 8 anni di partecipazione, per vari motivi (spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, congedi per la formazione) con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso;
- ✓ **riscatto** della posizione individuale maturata è consentito quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro) prima del pensionamento.

PROFILI ORGANIZZATIVI

I fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti giuridicamente distinti dai soggetti promotori: hanno una struttura organizzativa che prevede organi di amministrazione e di controllo rappresentativi dei soggetti istitutori, analoga a quella dei fondi pensione negoziali.

LE PRINCIPALI TAPPE NORMATIVE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PUBBLICO IMPIEGO

- ✓ La possibilità di istituire i fondi pensione per i pubblici dipendenti è stata prevista per la prima volta dalla **legge delega 421/1992** e dal successivo **decreto legislativo 124/1993** di



attuazione della delega stessa, che ha rappresentato la prima normativa organica sulla previdenza complementare.

- ✓ La **legge 335/1995**, di riforma del sistema di previdenza obbligatoria, ha previsto l'estensione dell'istituto del TFR ai pubblici dipendenti in linea con il processo di armonizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quello privato. L'attuazione di tale cambiamento sarebbe dovuta avvenire secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva, i cui contenuti dovevano essere recepiti da un apposito DPCM avente la funzione di dettare norme esecutive per l'attuazione del passaggio.
- ✓ Prima dell'effettiva realizzazione di tali accordi, con la **legge 449/1997** è stata introdotta la possibilità per i dipendenti pubblici in regime di TFS di optare per il TFR aderendo ad un fondo pensione complementare.
- ✓ La **legge 448/1998** ha assegnato, per la prima volta, risorse effettive alla previdenza complementare.
- ✓ Il **DPCM del 20 dicembre del 1999**, successivamente modificato e integrato dal DPCM del 2 marzo 2001, ha recepito l'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 in materia di TFR e previdenza complementare per i dipendenti pubblici indicando, altresì, i criteri per la ripartizione degli stanziamenti pubblici per la previdenza complementare.
- ✓ La **legge 243/2004** - legge delega di riforma del sistema previdenziale - ha poi previsto il riordino del sistema di previdenza complementare anche per il settore del pubblico impiego.
- ✓ Il **decreto legislativo 252/2005** - che ha sostituito il decreto legislativo 124/1993 - ha introdotto una nuova disciplina per la previdenza complementare stabilendo che ai pubblici dipendenti si continui ad applicare la normativa prevista nel decreto legislativo 124/1993.
- ✓ Con i Contratti collettivi nazionali (da ultimo il **Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 25 maggio 2016**) il termine per l'esercizio dell'opzione, che scadeva il 31 dicembre 2010, è stato prorogato prima al 31 dicembre 2015 e poi al 31 dicembre 2020.
- ✓ La **legge di bilancio 2018** ha previsto l'equiparazione delle regole fiscali tra il settore pubblico e quello privato per le contribuzioni e le prestazioni. Ha inoltre previsto che le parti istitutive dei fondi potranno disciplinare le modalità di espressione della volontà di adesione dei lavoratori del pubblico impiego assunti successivamente al 1° gennaio 2019, anche mediante meccanismi di silenzio-assenso.

I FONDI NEGOZIALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

I Fondi negoziali dei dipendenti pubblici sono:

- ESPERO
- PERSEO-SIRIO

Accanto a questi Fondi operano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali, anche i Fondi pensione territoriali come LABORFONDS, della Regione Trentino Alto Adige e FONDEMAIN della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATI

MODULO TFR 1

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

MODULO TFR 2

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

NOTA BENE

Il modulo TFR 2 disponibile alle pagine successive è nella versione aggiornata in base al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 marzo 2018 (il modulo tiene conto delle novità legislative in tema di conferimento parziale del TFR per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993)⁵⁰.

MODULO TFR LAVORATORI RIASSUNTI

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

MODULO PER I LAVORATORI RIASSUNTI CHE AVEVANO CONFERITO IL TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN RELAZIONE A PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO E CHE, A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE ERANO GIÀ ISCRITTI, NON HANNO RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE

NOTA BENE

Il modulo per i lavoratori riassunti disponibile alle pagine successive è nella versione aggiornata in base alla Delibera COVIP 25 ottobre 2017 (il modulo tiene conto delle novità legislative in tema di conferimento parziale del TFR per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993).

⁵⁰ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Comma 2, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il, codice fiscale
 dipendente del

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
 con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
 con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)

- che venga conferita al fondo pensione al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data ____/____/____, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data ____/____/____.

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data ____/____/____, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data ____/____/____;

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data _____

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il, codice fiscale
dipendente del.....

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione a cui il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive:%, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.(2).

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

**COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA
QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
_____ il _____, codice fiscale _____
_____, dipendente del _____

DISPONE

- o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica _____ complementare _____, alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____.
- o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del %¹, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare _____, alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile².

Allega: copia del modulo di adesione

Data _____

(firma leggibile)

*In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà **destinato integralmente** alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art.8, comma 7, lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

¹ Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l'intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.

² Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 del codice civile.

APPENDICE

Alle pagine seguenti:

TABELLA FONDI PENSIONE E CONTRATTI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

TABELLA CONTRATTI NAZIONALI E FONDI PENSIONE DI RIFERIMENTO

DATI STATISTICI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Numero iscritti - Tasso di adesione rispetto ai potenziali iscritti - ANDP (attivo netto destinato alle prestazioni) - Confronto con il 2016

FONDI PENSIONE NEGOZIALI - INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

FONDI PENSIONE NEGOZIALI - ELENCO DEI RENDIMENTI PER SINGOLO COMPARTO

Anche per favorire una migliore analisi dei dati di adesione (Tav. 3) alla pagina seguente si riporta un estratto della Relazione della COVIP per l'anno 2017 relativa a:

LE ADESIONI CONTRATTUALI

Le adesioni contrattuali

Il 2017 ha visto estendersi a nuovi fondi pensione e ambiti lavorativi la cosiddetta adesione contrattuale. Ai fondi pensione già interessati in precedenza da tale modalità di adesione (PREVEDI, COOPERLAVORO, FONDAPI, BYBLOS) si sono aggiunti Solidarietà Veneto (fondo territoriale), ASTRI (settore autostrade e settore autonoleggio), EUROFER (gruppo FS e gruppo ANAS), PRIAMO (settore mobilità/trasporto pubblico locale), PREVIAMBIENTE (settore igiene ambientale); quest'ultimo è peraltro destinatario di flussi contributivi contrattuali solo a partire dal 2018. Il fondo PREVEDI ha esteso l'adesione contrattuale ad un ulteriore insieme di imprese del settore edile, le cosiddette imprese edili manifatturiere, destinatarie di uno specifico contratto nazionale di settore. Tale estensione dell'adesione contrattuale ha determinato nel 2017 un incremento delle adesioni stimabile in circa 194.000 unità, raggiungendo complessivamente 826.000 lavoratori.

(...)

La tabella che segue riporta gli iscritti totali e gli iscritti in base all'adesione contrattuale in essere a fine 2017, per gli otto fondi negoziali che a tale data avevano già ricevuto contributi contrattuali.

Tav. 4.1.1

Fondi pensione negoziali - Iscritti contrattuali.

(dati di fine 2017)

	Iscritti totali	di cui iscritti contrattuali
PREVEDI	745.157	707.847
PRIAMO	92.796	26.683
COOPERLAVORO	72.126	6.671
EUROFER	71.299	34.726
SOLIDARIETA' VENETO	70.133	16.142
FONDAPI	55.870	22.221
BYBLOS	36.274	5.524
ASTRI	15.571	6.230

Le posizioni dei lavoratori che aderiscono, in modo esplicito o tacito, alle forme pensionistiche che raccolgono anche contributi contrattuali sono alimentate da un contributo medio annuo variabile tra i diversi fondi tra 2.000 e 2.500 euro. Per gli aderenti contrattuali il contributo medio annuo scende a 70-80 euro.

(...) Vista la misura esigua di tale contributo, risulta ... importante prevedere, da parte dei fondi interessati, iniziative specifiche rivolte agli aderenti contrattuali, anche al fine di promuovere un'adesione piena.